



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 157
6/2011**

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di leggi statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 146 presentata il 27 giugno 2011

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 28 AGOSTO 2001, N. 17 (DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1992, N. 5 (ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)), E 23 LUGLIO 2010, N. 22 (NUOVA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1995, N. 45, E DI ALTRE LEGGI IN MATERIA DI PERSONALE).

Cerise Alberto, Lanièce André, Rini Emily

P.L. n. 147 presentata il 27 giugno 2011

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26 (ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.). ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1991, N. 85)

Cerise Alberto, Lanièce André, Rini Emily

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 8 giugno 2011, n. 85

PROROGA DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE.

G.U. n. 139 del 17 giugno 2011

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

G.U. n. 143 del 22 giugno 2011

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE SUL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI.

G.U. n. 144 del 23 giugno 2011

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 92

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 APRILE 1984, N. 426, IN MATERIA DI DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO.

G.U. n. 146 del 25 giugno 2011

Corte suprema di cassazione

COMUNICATO

ANNUNCIO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE.

G.U. n. 131 dell' 8giugno 2011

COMUNICATO

ANNUNCIO DI UNA RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE (11A07834).

G.U. n. 133 del 10 giugno 2011

COMUNICATO

ANNUNCIO DI UNA RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE (11A07835).

G.U. n. 133 del 10 giugno 2011

COMUNICATO

ANNUNCIO DI UNA RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE (11A07836).

G.U. n. 133 del 10 giugno 2011

ERRATA-CORRIGE

COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVISO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RECANTE L'ANNUNCIO DI UNA RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE. (AVVISO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 133 DEL 10 GIUGNO 2011).

G.U. n. 144 del 23 giugno 2011

COMUNICATO

ANNUNCIO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE.

G.U. n. 142 del 21 giugno 2011

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 6 aprile 2011, n. 11

**PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2011-2013 PER
LE PROVINCE E I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000
ABITANTI.**

Supplemento ordinario alla G.U n. 135 del 13 giugno 2011

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Liguria

L.R. 8 giugno 2011, n. 13

NORME SULLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

B.U. n. 10 del 15 giugno 2011

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 148 presentato il 27 giugno 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LIBERI PROFESSIONISTI ADERENTI AI CONSORZI GARANZIA FIDI E AI CONSORZI CONFIDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1990, N. 75

Giunta regionale

D.L. n. 149 presentato il 27 giugno 2011

PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91

DISPOSIZIONI RECANTI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ED ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.

G.U. n. 145 del 24 giugno 2011

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERAZIONE 12 maggio 2011

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN AMBITO BANCARIO E DI TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI BANCARIE.

G.U. n. 127 del 3 giugno 2011

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 giugno 2011

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNA PER IL 2011, PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E PROSPETTI DI RILEVAZIONE.

G.U. n. 148 del 28 giugno 2011

DECRETO 7 giugno 2011

OBIETTIVI PROGRAMMATICI RELATIVI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013 DELLE PROVINCE E DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.

G.U. n. 148 del 28 giugno 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 23 febbraio 2011, n. 1

ART. 55-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, INTRODOTTI DALL'ART. 69 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 - TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA. ULTERIORI INDICAZIONI.

G.U. n. 129 del 6 giugno 2011

ORDINANZA 16 giugno 2011, n. 3947

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA.

G.U. n. 147 del 27 giugno 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica

CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. 4

ART. 25 DELLA LEGGE N. 183 DEL 2010 E ART. 55-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, INTRODOTTI DALL'ART. 69 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 - TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA. INDICAZIONI OPERATIVE PER LAVORATORI DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO.

G.U. n. 135 del 13 giugno 2011

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Emilia-Romagna

L.R. 30 giugno 2011, n. 6

DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI PER IL SOSTEGNO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.

B.U. n. 100 del 30 giugno 2011

Puglia

L.R. 21 giugno 2011, n. 12

NORME STRAORDINARIE PER I CONSORZI DI BONIFICA.

B.U. n. 100 del 24 giugno 2011

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 145 presentato il 20 giugno 2011

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 24 (MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18).

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 77

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREPARAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA.

G.U. n. 126 del 1 giugno 2011

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 GIUGNO 2011

INDIVIDUAZIONE DEI BENI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 2, LETTERA C), DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

G.U. n. 147 del 27 giugno 2011

Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETO 4 giugno 2011

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO FITOSANITARIO CONNESSO ALLA DIFFUSIONE DI PARASSITI ED ORGANISMI NOCIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.

G.U. n. 135 del 13 giugno 2011

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 14 giugno 2011, n. 13

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 1 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SCADENZA TEMPORALE DI VITA TECNICA DELLE SCIOVIE A FUNE ALTA E DELLE FUNIVIE BIFUNE).

B.U. n. 27 del 28 giugno 2011

L.R. 14 giugno 2011, n. 14

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE.

B.U. n. 27 del 28 giugno 2011

Liguria

L.R. 13 giugno 2011, n. 14

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2006 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.

B.U. n. 10 del 15 giugno 2011, n. 10

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246, NONCHE' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO.

Supplemento ordinario alla G.U. n. 129 del 6 giugno 2011

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2009/72/CE, 2009/73/CE E 2008/92/CE RELATIVE A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS NATURALE E AD UNA PROCEDURA COMUNITARIA SULLA TRASPARENZA DEI PREZZI AL CONSUMATORE FINALE INDUSTRIALE DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHE' ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2003/54/CE E 2003/55/CE.

Supplemento ordinario alla G.U. n. 148 del 28 giugno 2011

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Basilicata

L.R. 7 giugno 2011, n. 11

SPAZI DI CONFRONTO AL FEMMINILE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1991, N. 27.

B.U. n. 17 del 10 giugno 2011

Emilia-Romagna

L.R. 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

B.U. n. 99 del 30 giugno 2011

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 17 giugno 2011, n. 8

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER LA LOTTA ALLA DROGA.

B.U. n. 25 del 22 giugno 2011

Sicilia

L.R. 31 maggio 2011 n. 9

NORME SULLA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE ED INSEGNAMENTO DELLA STORIA, DELLA LETTERATURA E DEL PATRIMONIO LINGUISTICO SICILIANO NELLE SCUOLE.

Gazz. Uff. Reg. sic. n. 24 del 3 giugno 2011

Trentino-Alto Adige: Provincia Trento

L.P. 3 giugno 2011, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA CELIACHIA.

B.U. n. 23 del 7 giugno 2011

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 84

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 9 APRILE 2009, N. 82, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/141/CE PER LA PARTE RIGUARDANTE GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITA' EUROPEA ED ALL'ESPORTAZIONE PRESSO I PAESI TERZI.

G.U. n. 136 del 14 giugno 2011

Conferenza Unificata

ACCORDO 18 maggio 2011

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DOCUMENTO PROPOSTO DAL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE SULLA SANITA' PENITENZIARIA CONCERNENTE LE SCHEDE RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DEI DETENUTI ADULTI, MINORI E GIOVANI ADULTI TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI INTEGRATIVO

**DELL'ACCORDO SANCITO DALLA CONFERENZA UNIFICATA NELLA
SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2010.**

G.U. n. 132 del 9 giugno 2011

ACCORDO 25 MAGGIO 2011

**ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE
REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E LE
AUTONOMIE LOCALI CONCERNENTE «PRESA IN CARICO GLOBALE
DELLE PERSONE CON MALATTIE NEUROMUSCOLARI O MALATTIE
ANALOGHE DAL PUNTO DI VISTA ASSISTENZIALE».**

G.U. n. 139 del 17 giugno 2011

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 15 GIUGNO 2011

**MODALITA' E CONTENUTI DELLE PROVE DI AMMISSIONE
AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE
PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2011-2012.**

G.U. n. 149 del 29 giugno 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 10 MARZO 2011

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PERMESSI PER
L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' - BANCA DATI
INFORMATICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA - LEGGE 4 NOVEMBRE, N. 183, ART. 24. (CIRCOLARE N.
2/2011).**

G.U. n. 141 del 20 giugno 2011

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

SENTENZA 07 giugno 2011, n. 174 .

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. Referendum abrogativo - Energia nucleare - Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare - Sopravvenute abrogazione e modifica delle suddette disposizioni - Conseguente riformulazione e trasferimento del quesito sulla legislazione successiva - Quesito rispettoso dei limiti espressamente indicati dall'art. 75 Cost. o comunque desumibili dall'ordinamento costituzionale, connotato da una matrice razionalmente unitaria, chiaro, omogeneo ed univoco - Ammissibilita' della richiesta come modificata dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. - D.l. 31 marzo 2011, n. 34, art. 5, commi 1 e 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75). - Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, primo comma.

G.U. Corte Costituzionale n. 24 del 7 giugno 2011

SENTENZA 07 - 10 giugno 2011, n. 181 .

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilità - Aree agricole ed aree non suscettibili di classificazione edificatoria - Indennità di espropriazione - Determinazione in base al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare - Elusione del necessario ragionevole legame con il valore di mercato del bene abitato - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Lesione della tutela costituzionalmente garantita all'espropriato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili. - D.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. - Costituzione, artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma; Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1 (Costituzione, art. 3). Espropriazione per pubblica utilità - Indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile - Determinazione in base al valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare - Disciplina riproduttiva del criterio di calcolo già dichiarato in contrasto con la Costituzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. - D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 e 3. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. Espropriazione per pubblica utilità - Aree agricole ed aree non suscettibili di classificazione edificatoria - Indennità di espropriazione - Determinazione in base al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare - Criteri per la valutazione di edificabilità delle aree - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione. - D.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 3. - Costituzione, artt. 3

e 117; Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1.

G.U. Corte Costituzionale n. 26 del 15 giugno 2011

SENTENZA 07 - 10 giugno 2011, n. 184.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Ulteriori profili e parametri indicati dalla parte costituita ma non evocati dal giudice a quo - Inammissibilità. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, commi 8 e 9. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9. Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - Previsione di una più ampia sfera di applicabilità della regola della esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - Difformità rispetto alla normativa statale, con incidenza negativa sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito - Illegittimità costituzionale in parte qua - Conseguente applicazione della disciplina statale. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 8. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9. Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - Previsione che, per gli appalti sotto soglia comunitaria, la facoltà di esclusione automatica non possa essere esercitata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque anziché a dieci - Difformità rispetto alla normativa statale, con incidenza negativa sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito - Illegittimità costituzionale in parte qua - Conseguente applicazione della disciplina statale. - Legge della Regione Sardegna

7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 9. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9.
G.U. Corte Costituzionale n. 26 del 15 giugno 2011

SENTENZA 07 - 10 giugno 2011, n. 185.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Previsione dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo e del successivo rimborso effettuato dalla Regione - Ricorso del Governo - Lamentata indiretta riduzione dell'accisa gravante sui carburanti nonché differenziazione della tassazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, art. 3. - Costituzione, art. 117, primo comma; Direttiva CE 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE. Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione, con riguardo ad alcuni soggetti qualificabili come "imprese", di aiuti di Stato non consentiti - Genericità delle censure proposte - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, art. 3. - Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, artt. 107 e 108. Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Previsione dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo e successivo rimborso effettuato dalla Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con conseguente violazione della competenza esclusiva

statale in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione Europea - Genericita' ed assertivita' della censura nonche' inconferenza del parametro evocato - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, art. 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a); Direttiva CE 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE.

G.U. Corte Costituzionale n. 26 del 15 giugno 2011

SENTENZA 08 - 15 giugno 2011, n. 187.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione - Fissazione della data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti - Conferimento alle Province della possibilita' di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 30. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 100, 116 e 149; d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 27. Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Dichiarazione che il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale riconducibile a diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica - Ricorso del Governo - Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata disposizione - Trattazione in tempi brevi della questione rispetto alla presentazione del ricorso - Non sussistenza dei presupposti per l'esame della sospensiva. - Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 40, comma 2. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35. Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Dichiarazione che il servizio idrico integrato, in quanto di

interesse generale riconducibile a diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" nonché con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 40, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 23-bis, come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Ambiente - Porti - Norme della Regione Marche - Disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Previsione che i Comuni territorialmente competenti curino le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e che tra le funzioni amministrative dei Comuni concernenti la manutenzione dei porti siano ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 42, commi 7 e 9, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 4 della legge della Regione Marche 12 ottobre 2009, n. 24. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs 24 giugno 2003, n. 182, art. 5, comma 4; direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE.

G.U. Corte Costituzionale n. 27 del 22 giugno 2011

SENTENZA 08 - 15 giugno 2011, n. 188.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Elezioni - Norme della Regione Puglia per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale - Possibilità di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri

superiore a quello fissato dallo statuto regionale - Eccezione di inammissibilita' della questione per mancato esperimento del tentativo di interpretare la censurata disposizione in modo costituzionalmente orientato - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, art. 10, comma 1, lett. j). - Costituzione, art. 123; Statuto della Regione Puglia, art. 24, comma 1. Elezioni - Norme della Regione Puglia per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale - Possibilita' di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato dallo statuto regionale - Violazione della riserva statutaria concernente la determinazione del numero dei membri del Consiglio regionale - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, art. 10, comma 1, lett. j). - Costituzione, art. 123; Statuto della Regione Puglia, art. 24, comma 1.
G.U. Corte Costituzionale n. 27 del 22 giugno 2011

SENTENZA 08 - 15 giugno 2011, n. 192.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Piano comunale di ricognizione, alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della disposizione regionale impugnata medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18, art. 15, che inserisce nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 l'art. 16-bis, commi 2 e 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s). Energia - Norme della Regione Piemonte - Procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi in aree di particolare pregio ambientale - Sospensione sine die delle procedure autorizzative - Violazione della disciplina statale concernente le fonti rinnovabili, espressione di principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia -

Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18, art. 27. - Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed s); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4.

G.U. Corte Costituzionale n. 27 del 22 giugno 2011

ORDINANZA 07 - 08 giugno 2011, n. 178.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Acque e acquedotti - Norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica - Fissazione, con decorrenza dal 1° luglio 2004, dell'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per ogni chilowatt - Introduzione del criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenuta abrogazione della norma direttamente censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al rimettente. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 29; legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13, art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, 9 e 13; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, artt. 1 e 1-bis.

G.U. Corte Costituzionale n. 26 del 15 giugno 2011

ORDINANZA 20 - 24 giugno 2011, n. 196.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Referendum sul legittimo impedimento - Deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 4 maggio 2011, pubblicata nella G.U. del 6 maggio 2011 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed

informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 - Conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Comitato Promotore per il referendum "in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale" - Denunciata tardiva approvazione e pubblicazione della delibera con conseguente menomazione delle attribuzioni dei promotori e dei sottoscrittori della richiesta referendaria e lesione del diritto dei cittadini all'informazione - Richiesta di opportune misure cautelari - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo. - Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 4 maggio 2011. - Costituzione, artt. 1, 3, 21, 48 e 75; legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 2, 3, 4, 5 e 9; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 52; legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1 e 4; legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 1, comma 1; d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 3.

G.U. Corte Costituzionale n. 28 del 29 giugno 2011

ORDINANZA 20 - 24 giugno 2011, n. 197.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Referendum abrogativo delle "Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare" - Presentazione da parte del Governo, in sede di conversione del d.l. n. 34 del 2011, in materia di moratoria nucleare, dell'emendamento n. 5.800, che sostituisce l'art. 5 di detto decreto - Approvazione, in parte qua, da parte del Senato della Repubblica, del disegno di legge n. 2265, di conversione del detto d.l. - Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi contenente disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e

presentatori della richiesta referendaria nei confronti del Senato della Repubblica e del Governo, nonché della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata violazione di numerosi parametri - Richiesta di opportune misure cautelari - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo. - Approvazione del Senato della Repubblica, in data 20 aprile 2011 (in sede di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34), dell'emendamento governativo n. 5.800; delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011. - Costituzione, artt. 1, 3, 21, 48, 75 e 77, secondo comma; legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 2, 3, 4, 5 e 9; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 52; legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1 e 4; legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 1, comma 1; d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 3; Regolamento del Senato della Repubblica, art. 97.
G.U. Corte Costituzionale n. 28 del 29 giugno 2011

ORDINANZA 20 - 24 giugno 2011, n. 198.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Referendum abrogativo delle "Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare", indetto per i giorni 12 e 13 giugno 2011 - Presentazione da parte del Governo, in sede di conversione del d.l. n. 34 del 2011, in materia di moratoria nucleare, dell'emendamento n. 5.800, che sostituisce l'art. 5 di detto decreto - Approvazione, in parte qua, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della legge di conversione n. 75 del 2011 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori della richiesta referendaria nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali e del Regolamento del Senato - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo. - D.l. 31 marzo 2011, n. 34, art. 5, commi 1 e 8; legge 26 maggio 2011, n. 75; emendamento governativo 20 aprile 2011, n. 5.800. - Costituzione, artt. 3, 75, 77, secondo comma, e 97.
G.U. Corte Costituzionale n. 28 del 29 giugno 2011

Concessioni di servizi pubblici

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 14 giugno 2011, n. 3607 (affronta diverse questioni connesse al diritto di riscatto degli impianti da parte della P.A., nel caso di scadenza del precedente rapporto di concessione di servizi pubblici - nella specie si trattava del servizio di illuminazione pubblica ed alla validità meno delle clausole che prevedevano il rinnovo tacito del rapporto alla scadenza).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201010168/Provvedimenti/201103607_11.XML

Mobbing nel campo del pubblico impiego

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 15 giugno 2011, n. 3648 (sui presupposti necessari per la configurabilità di una condotta "mobbizzante" nei confronti di un dipendente pubblico).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201005426/Provvedimenti/201103648_11.XML

Ricorsi collettivi

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 15 giugno 2011, n. 3625 (sui presupposti per l'ammissibilità di un ricorso collettivo ed in particolare sull'ammissibilità o meno del ricorso collettivo proposto da dipendenti pubblici senza precisare le somme dovute a ciascuno di essi).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200507095/Provvedimenti/201103625_11.XML

Valutazione dei titoli nei concorsi pubblici

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 16 giugno 2011, n. 3659 (sulla legittimità o meno, in un concorso pubblico, della omessa valutazione di un titolo non prodotto dal candidato nel caso in cui il titolo stesso sia afferente ad attività svolte presso la medesima amministrazione che ha indetto il concorso).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200807929/Provvedimenti/201103659_11.XML

Elezioni

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 23 giugno 2011 n. 3806 (sulle modalità di determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale nelle elezioni regionali).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201008353/Provvedimenti/201103806_11.XML

Contratti della P.A.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 15 giugno 2011, n. 3647 (in tema di presupposti per l'adozione dell'informativa prefettizia antimafia).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201004805/Provvedimenti/201103647_11.XML

Rimozione dalla carica di consigliere provinciale

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 22 giugno 2011 n. 3795 (sulla legittimità o meno della rimozione dalla carica di consigliere provinciale che ha messo a disposizione, in favore del padre, i conti correnti per il deposito di denaro proveniente da attività politico-affaristiche illecite).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200910602/Provvedimenti/201103795_11.XML

Le occupazioni illegittime della P.A. dopo il "tramonto" dell'acquisizione sanante

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 13 giugno 2011, n. 3561 (sull'applicabilità o meno, nel caso in cui il privato del fondo illegittimamente trasformato dalla P.A., chieda la restituzione del fondo stesso, dell'art. 2933, co. 2, c.c. ovvero dell'art. 2058, co. 2, c.c. - nella specie l'opera pubblica era costituita da una strada; afferma anche interessanti principi in tema di avviso di inizio del procedimento nei procedimenti espropriativi di massa e di necessità o meno di nuova v.i.a. nel caso di modifiche al progetto già approvato sotto il profilo ambientale).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200610324/Provvedimenti/201103561_11.XML

Effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'acquisizione sanante

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 1° giugno 2011, n. 3331 (sulle uniche modalità a disposizione della P.A., a seguito del venir meno dell'occupazione sanante, per acquisire la proprietà del bene illegittimamente occupato e trasformato).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200908750/Provvedimenti/201103331_11.XML

Corte di CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI , sentenza 31 maggio 2011, n. 11963 (L'occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell'obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell'art. 2058 del codice civile).

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11963_05_11.pdf

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

N. 2/2011

**LA RIFORMA DELL'UNIVERSITA': VERSO L'APPROVAZIONE DEI
NUOVI STATUTI.**

Maria Romana Allegri

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Allegri%20M.%20R..pdf>

**LE "PRIMARIE": I PARTITI ITALIANI ALLE PRESE CON IL METODO
DEMOCRATICO.**

Paola Marsocci

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Marsocci.pdf>

**L'INIZIATIVA DELL'AGCOM SUL DIRITTO D'AUTORE NELLE RETI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.**

Anna Pirozzoli

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pirozzoli_0.pdf

**DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 294/2010 A N.
374/2010) - OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA.**

Andrea Lollo, Gabriella Mazzotta, Giuseppe Paone, Manuela Salvago

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Lollo-Mazzotta-Paone-Salvago.pdf>

**CRONACA DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: IL CONFLITTO
TRA STATO E REGIONI AVENTE AD OGGETTO UN ATTO
GIURISDIZIONALE.**

Michele Nisticò

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Nistico%CC%80.pdf>

**RASSEGNA DELLE DECISIONI RESE NEI GIUDIZI DI
AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO.**

Gabriella Mazzotta

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Mazzotta-Referendum.pdf>

**RASSEGNA DEGLI ATTI DI PROMOVIMENTO DEI CONFLITTI DI
ATTRIBUZIONE.**

Gabriella Mazzotta

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Mazzotta-Conflitti.pdf>

**RASSEGNA DELLE DECISIONI RESE NEI GIUDIZI PER I CONFLITTI
DI ATTRIBUZIONE.**

Gabriella Mazzotta

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Mazzotta-Decisioni%20conflitti.pdf>

**ANCORA DUBBI SUL DIVIETO DI FECONDAZIONE ASSISTITA DI
TIPO ETEROLOGO. NOTA A MARGINE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI
MILANO DEL 02.02.2011.**

Giulia Menicucci

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Menicucci.pdf>

**IL GIUDICATO COSTITUZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE. I GIUDIZI SULLE LEGGI IN VIA INCIDENTALE.**

Andrea Lollo

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Lollo.pdf>

**SPIGOLATURE SUI LAVORI PREPARATORI DELLO STATUTO DEL
VENETO.**

Paolo Cavaleri

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Cavaleri.pdf>

GLI EFFETTI DEI GIUDICATI "EUROPEI" SUL GIUDICATO ITALIANO DOPO LA SENTENZA N. 113/2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Giovanni Canzio, Roberto E. Kostoris, Antonio Ruggeri

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Canzio-Kostoris-Ruggeri.pdf>

IL DIRITTO SOGGETTIVO AL REFERENDUM DEI PROMOTORI E L'ASSENZA DI UN RIMEDIO EFFETTIVO PER FARLO VALERE. SPUNTI DA UN CASO PIEMONTESE DI MODIFICA DELLA NORMATIVA OGGETTO DEL QUESITO.

Riccardo de Caria

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/de%20Caria.pdf>

Astrid-online.it

N. 11/2011

INDIPENDENZA DELLE AUTORITÀ O INDIPENDENZA DEI REGOLAMENTI? LETTURA IN PARALLELO ALL'ESPERIENZA COMUNITARIA.

Giovanna De Minico

FEDERALISMO FISCALE: VERSO IL SERVIZIO SANITARIO FEDERALE.

Ettore Jorio

LE POLITICHE SANITARIE NELLE REGIONI.

Vincenzo Antonelli ed Elena Griglio

LA RIFORMA DEI CONTROLLI INTERNI NELL'AMBITO DELLA CARTA DELLE AUTONOMIE.

Giuseppe Farneti

FATTORI DI DISCRIMINAZIONE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE DEI ROM IN EUROPA.

Chiara Crepaldi

Diritto amministrativo

N.1/2011

SUL PROBLEMA DELL'ANALOGIA NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Antonio Romano Tassone

IL SIGNIFICATO FORMALE DELL'IDEALE DEL "GOVERNO DELLE LEGGI" (RULE OF LAW).

Stefano Civitarese Matteucci

LA SICUREZZA URBANA, LE RONDE E IL DISAGIO (SOCIALE) DELLA CORTE.

Giuseppe Tropea

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI ATTIVITA' PROCEDIMENTALI A REGIME PRIVATISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Andrea Maltoni

Federalismi. it

N.11/2011

I PERCORSI LOGICI PER L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO NEI GIUDIZI DAVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE.

Paolo Maddalena

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18236&dpath=document&dfile=01062011111844.pdf&content=I+percorsi+logici+per+1%27interpretazione+del+diritto+nei+giudizi+davanti+la+Corte+costituizionale+-+stato+-+dottrina+-+>

SOVRANAZIONALITÀ VS. SOVRANITÀ (E VICEVERSA).

Margherita Raveraira

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18231&dpath=document&dfile=31052011175643.pdf&content=Sovranazionalit%C3%A0+vs.+sovrانيت%C3%A0+%28e+viceversa%29+-+stato+-+dottrina+-+>

IL COORDINAMENTO DINAMICO DELLA FINANZA PUBBLICA NELLE RIFORME.

Lucia Cavallini Cadeddu

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18225&dpath=document&dfile=31052011151811.pdf&content=Il+coordinamento+dinamico+della+finanza+pubblica+nelle+riforme+-+stato+-+dottrina+-+>

L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE NELLE REGIONI SPECIALI. IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE DI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ.

Elisabetta Vigato

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18226&dpath=document&dfile=31052011152640.pdf&content=L.%27attuazione+del+federalismo+fiscale+nelle+Regioni+speciali.+Il+passaggio+del+tes+timone+di+funzioni+e+responsabilit%C3%A0+-+stato+-+dottrina+-+>

COORDINARE I CAL DELLE REGIONI: UNA PROPOSTA PER IL FEDERALISMO ITALIANO.

Marco Filippeschi e Germano Scarafiocca

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18210&dpath=document&dfile=24052011184614.pdf&content=Coordinare+i+Cal+delle+regioni:+una+proposta+per+il+federalismo+italiano+-+stato+-+dottrina+-+>

N.12/2011

SPUNTI DI RIFLESSIONE SUI RISULTATI DEI REFERENDUM 2011.

Alessandro Sterpa

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18325&dpath=document&dfile=15062011112157.pdf&content=Spunti+di+riflessione+sui+risultati+dei+referendum+2011+-+stato+-+dottrina+-+>

UN PRIMO ESAME DEL D. LGS. 68/2011 SUL FEDERALISMO REGIONALE E PROVINCIALE, NONCHÉ SUL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ (... CINQUE DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ).

Ettore Jorio

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18241&dpath=document&dfile=07062011111652.pdf&content=Un+primo+esame+del+d.+lgs.+68/2011+sul+federalismo+regionale+e+provinciale,+non+ch%C3%A9+sul+finanziamento+della+sanit%C3%A0+%28...+cinque+dubbi+di+incostituzionalit%C3%A0%29+stato+dottrina>

AUTONOMIA STATUTARIA, NUOVO REGIONALISMO ED AFFERMAZIONE DEI MODELLI DI WELFARE 'INCLUSIVO'.

Luca Grimaldi

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18321&dpath=document&dfile=14062011120612.pdf&content=Autonomia+statutaria,+nuovo+regionalismo+ed+affermazione+dei+modelli+di+welfare+%27inclusivo%27+stato+dottrina>

SCORRIMENTO DI GRADUATORIE: SI PREANNUNCIA UN NUOVO REVIREMENT GIURISPRUDENZIALE IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE DI PUBBLICO IMPIEGO?

Edoardo Nicola Fragale

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18322&dpath=document&dfile=14062011121120.pdf&content=Scorrimento+di+graduatorie:+si+preannuncia+un+nuovo+revirement+giurisprudenziale+in+ordine+alla+giurisdizione+sulle+controversie+di+pubblico+impiego?+stato+dottrina>

N.13/2011

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE, PROF. LUCA ANTONINI, PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18397&dpath=document&dfile=28062011130118.pdf&content=Audizione+del+Presidente+della+Commissione+tecnica+paritetica+per+l%27attuazione+del+federalismo+fiscale,+Prof.+Luca+Antonini,+presso+la+Commissione+parlamentare+per+l%27attuazione+del+federalismo+fiscale+stato+documentazione>

DECRETI LEGGE E SINDACATO DEI PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONALITÀ: FORSE LA CORTE COSTITUZIONALE NON HA RAGIONE...

Renzo Dickmann

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18371&dpath=document&dfile=21062011154438.pdf&content=Decreti+legge+e+sindacato+dei+presupposti+di+costituzionalit%C3%A0:+forse+la+Corte+costituzionale+non+ha+ragione...+-+stato+-+dottrina+-+>

LA MATERIA CONCORRENTE DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, FRA LEALE COLLABORAZIONE E DOVERI DI SOLIDARIETÀ.

Giovanna Razzano

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18394&dpath=document&dfile=28062011112903.pdf&content=La+materia+concorrente+della+produzione,+trasporto+e+distribuzione+nazionale+dell%27energia+nella+recente+giurisprudenza+costituzionale,+fra+leale+collaborazione+e+ Doveri+di+solidariet%C3%A0+-+stato+-+dottrina+-+>

IL DIVIETO DEGLI INTERESSI NEL DIRITTO MUSULMANO E LE BANCHE ISLAMICHE.

Fabrizio Ceppi

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18396&dpath=document&dfile=28062011115240.pdf&content=Il+divieto+degli+interessi+nel+diritto+musulmano+e+le+banche+islamiche+-+dottrina+-+dottrina+-+>

Giornale di diritto amministrativo

N. 6/2011

IL FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE.

Autori vari

LA RIFORMA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E DEGLI ENTI PUBBLICI.

Autori vari

IL POTERE D'ISPEZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLO STATO E L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI. (Corte costituzionale, sentenza 22 dicembre 2010, n. 370)

Commento di Fabio Di Cristina

IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E GLI ACCORDI AMMINISTRATIVI. (Tar Lombardia - Brescia n. 4026/2010).

Commento di Manuela Cundari

IL BANDO DI GARA E LA CERTEZZA DELLE REGOLE NEGLI APPALTI PUBBLICI.

Gherardo Maria Marengi

LE SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES E L'IN HOUSE PROVIDING ALLA FRANCESE.

Barbara Gagliardi

Giustamm. it

N. 6/2011

SULL'INTERESSE A RICORRERE AI FINI DELL'AZIONE DI CONDANNA PER DANNO DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO (OSSERVAZIONI A MARGINE DI TAR BRESCIA, SEZ. I, N. 330/11, 373/11 E 768/11, CONS. STATO, SEZ. V, N. 2817/11, E TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III, N. 353/11).

Fulvio Cortese

RICOMPORRE IL QUADRO NORMATIVO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. ALLA RICERCA DEL FILO DI ARIANNA.

Giampaolo Rossi

**LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN UN DECENNIO DI
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: DALL'INTERESSE
TRASVERSALE AL BENE UNITARIO.**

Cristina De Benetti

**CONSIGLIO DI STATO E RISARCIBILITÀ DEL DANNO BIOLOGICO
DA RITARDO.**

Anna Elena Madera

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON LA P.A. .

Claudio Franchini

Guida al diritto

N. 23/2011

**NULLO L'ATTO AMMINISTRATIVO SENZA SOTTOSCRIZIONE PER
MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI.**

Tar Puglia - Sentenza 14 aprile-12 maggio 2011, n. 825

Commento di Davide Ponte

**PENSIONI: I PARTNER DI "UNIONI REGISTRATE" HANNO GLI
STESSI DIRITTI DELLE COPPIE SPOSATE.**

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sentenza 10 maggio 2011 -
causa C-147/08

Commento di Marina Castellaneta

N. 24/2011

**LEGITTIMATI AD AGIRE I COMITATI SPONTANEI DEI CITTADINI
SE RAPPRESENTATIVI E IMPEGNATI A TUTELARE L'AMBIENTE.**

Consiglio di stato - Decisione 10-23 maggio 2011, n. 3107

Commento di Gaetano Pecoraro

N. 25/2011

CONCORSI: LE NUOVE NORME SU REQUISITI E VOTI NON SI APPLICANO ALLE PROCEDURE GIÀ IN ATTO.

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - Decisione 2 - 24 maggio 2011, n. 9

Commento di Salvatore Mezzacapo

N. 26/2011

ACCERTATA L'ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPUGNATO IL GIUDICE PUO' DECIDERE SULLA NON RETROATTIVITA'.

Consiglio di Stato - Decisione 22 marzo-10 maggio 2011, n. 2755

LexItalia.it

N. 6/2011

FEDERALISMO DEMANIALE: LE LINEE GUIDA PER LA ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE. CRITICITA' E PROSPETTIVE.

Alessandro Ferretti

LA NUOVISSIMA "SCIA" IN MATERIA EDILIZIA: TUTTO CHIARITO?

Stefano Maini

IL NUOVO REGIME DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE E LA GARA A DOPPIO OGGETTO.

Mattia Pani, Stefano Ballero

IL GIUDIZIO DI RILEVANZA DEI REATI NEL REQUISITO DI MORALITÀ PROFESSIONALE NEGLI APPALTI PUBBLICI: IL C.D. "DECRETO SVILUPPO" E LA FINE DI UN INTENSO DIBATTITO.

Francesco De Santis

Le Regioni

N. 6/2010

IL SIGNIFICATO DELLA RIFORMA A DIECI ANNI DALLA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE.

Stelio Mangiameli

L'IDEOLOGIA DEL CONTENUTO EVENTUALE E DELLA COMPETENZA LIMITATA DEGLI STATUTI REGIONALI.

Pietro Pinna

LA NATURA DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE E IL SUO COMPLICATO INVERAMENTO NELLA FORMA DI GOVERNO LOCALE.

Stefania Parisi

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' NELL'ORDINAMENTO REGIONALE: ENUNCIAZIONI, EFFETTI E CONNESSIONI.

Daniele Donati

Quaderni Costituzionali

IL DECRETO LEGISLATIVO E IL DECRETO LEGGE AGLI ESORDI DELLO STATUTO ALBERTINO.

Romano Ferrarini Zumbini

L'IMPATTO DELLA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA SULL'ORDINAMENTO ITALIANO.

Daniele Cabras

RIFLESSIONI ED ESERCIZI DI STILE SULLA "RISCRITTURA" DELL'ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE.

Mario Bartolomei

**L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA FRA STATO E REGIONI IN UNA
DECISIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Francesca Biondi

**INTERNET, LIBERTA' DI INFORMAZIONE E RESPONSABILITA'
EDITORIALE.**

Nicola Lucchi

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

N. 2/2011

**LA LINGUA NEL DIRITTO U.E. TRA AMBIGUITA' LESSICALE E
NECESSITA' DI UNIFORMITA' (IN LATINO).**

Lorenzo Ieva

**LE FORME DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA NELL'AMBITO
DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA.**

Lisa Lanzoni

**LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE TRA LEGISLAZIONE INTERNA
E GIUSTIZIA COMUNITARIA.**

Giovanni Fabio Licata

**CONTRATTI PUBBLICI E PICCOLE MEDIE IMPRESE. GLI
STRUMENTI A SOSTEGNO COMPATIBILI CON LA NORMATIVA
COMUNITARIA E NAZIONALE.**

Biancamaria Raganelli

Rivista trimestrale di diritto pubblico

N. 2/2011

GLI ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA NEL "NUOVO" SISTEMA REGIONALE ITALIANO.

Giuseppe Piperata

LA MANCATA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN ITALIA.

Bruno Zanardi

PARTE IV
SEGNALAZIONI



Uniformità e differenziazione nella legislazione regionale in tema di servizi sociali*

Ilaria Carlotto, Paolo Cavaleri, Lino Panzeri**

1. I titoli di competenza regionale e la giurisprudenza costituzionale in materia di servizi sociali.

Dopo la riforma del Titolo V del 2001, spetta alle Regioni la competenza legislativa in tema di politiche sociali, che si radica nel IV c. del nuovo art. 117 della Costituzione. È opinione condivisa, infatti, che tale disposizione rappresenti un implicito ma sicuro fondamento al riconoscimento della materia «servizi sociali» tra quelle di competenza regionale residuale.

Su tale base non si deve peraltro concludere, *tout court*, che, in quanto tale, la potestà legislativa regionale, ormai svincolata a seguito della riforma costituzionale del 2001 dalla normativa statale di cornice di cui alla di poco precedente Legge n. 328/2000, possa dar vita a sistemi regionali di assistenza sociale radicalmente diversificati fra loro.

In realtà, la questione è più complessa, perché se è vero che la riforma del Titolo V abilita le Regioni a darsi ciascuna un proprio ordinamento dei servizi sociali,

* *Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del sottogruppo di studio di Astrid "Uniformità e differenziazione delle politiche regionali", coordinato da Eduardo Gianfrancesco e Paolo Cavaleri, (il sottogruppo fa parte del gruppo di studio "Dove va il regionalismo", coordinato da Luciano Vandelli).*

Lo studio che segue prende in considerazione le leggi regionali successive alla riforma del Titolo V Cost. (2001) e pubblicate fino al 28 febbraio 2011. Trattasi di un corpo normativo estremamente ampio ed articolato, che si sostanzia sia in leggi di riordino del settore socio-assistenziale – che, per quanto variamente denominate, regolano aspetti eterogenei della materia – sia in leggi settoriali che, invece, disciplinano singoli profili. Accanto a queste leggi, incidenti direttamente sul tema delle politiche sociali, occorre altresì richiamare l'esistenza di altri interventi normativi regionali, sia di rango legislativo (in primo luogo, la legislazione finanziaria) sia di rango regolamentare: di questi ultimi, nel presente lavoro, non si è dato conto, così come non si sono approfondite le prassi seguite nell'attuazione concreta della disciplina vigente, della cui incidenza, comunque, per valutare la "resa" delle singole politiche sociali territoriali, è necessario essere consapevoli: l'atteggiamento tenuto dalle Amministrazioni è infatti determinante sul piano dell'effettività e si rivela un elemento di differenziazione che l'analisi del solo dato normativo non consente di cogliere.

** Il presente lavoro è il risultato delle riflessioni congiunte dei tre Autori. Sono peraltro da attribuire ad Ilaria Carlotto i parr. 2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.8, 2.10; a Paolo Cavaleri i parr. 1, 2.3; a Lino Panzeri i parr. 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4; il par. 3 è da attribuire congiuntamente ad Ilaria Carlotto e Lino Panzeri.

peraltro non trascura l'esigenza di garantire un'omogeneità di fondo al sistema assistenziale.

I tratti unificanti derivano da due ordini di fattori. In primo luogo va richiamata la citata Legge n. 328, da considerarsi ancora un punto di riferimento obbligato per le Regioni, anche se non più come legge cornice, ma in quanto fonte di principi che sono stati ripresi e convalidati – in termini generali, che vanno anche oltre il settore dei servizi sociali – dalla riforma del Titolo V. In effetti, alcuni dei principi più significativi della riforma costituzionale del 2001 trovano anticipazione nella Legge n. 328: si pensi all'attribuzione in via principale ai Comuni della gestione dei servizi sociali (sussidiarietà verticale), alla valorizzazione delle iniziative assistenziali private (sussidiarietà orizzontale), all'individuazione in concreto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Di più: è facile constatare che caratteristica comune della legislazione regionale successiva al 2001 (specie della normativa generale di riordino dei servizi sociali) è il continuo richiamo a specifiche disposizioni della Legge n. 328, della quale le leggi regionali si dichiarano integrative e attuative.

Secondariamente, ma non in ordine di importanza, va considerata la giurisprudenza della Corte costituzionale, spesso chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di molte leggi sia regionali sia statali.

Nel decidere su tali questioni, la Corte ha considerato fin da subito la materia «servizi sociali» rientrante nella competenza regionale residuale e, riprendendo testualmente l'art. 128 del d.lgs. n. 112/1998, l'ha definita come l'insieme di «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»¹. Ma la Corte non si è limitata a questo e ha ritenuto indispensabile spingersi molto più a fondo.

Partendo dalla constatazione che molte discipline legislative si collocano alla confluenza di un insieme di materie diverse, per superare questa *impasse* e per dare certezza e continuità alla propria giurisprudenza, la Corte si attiene costantemente ad alcuni criteri di giudizio, senza peraltro rinunciare a muoversi entro evidenti margini di discrezionalità. Il primo criterio è quello della 'prevalenza', secondo il quale, se una delle materie coinvolte appare dominante, è in base ad essa che va determinato qual è, fra Stato e Regione, il soggetto competente². Quando ciò non si verifica, la Corte solitamente si muove tra due alternative. Talvolta richiama il principio di leale collaborazione, attraverso sentenze di accoglimento parziale che impongono il ricorso a pareri o a intese ('forti' oppure 'deboli', a seconda degli interessi da salvaguardare)³.

¹ Così, fra le tante, la recente sent. n. 226/2010.

² V., ad es., la sent. n. 370/2003, secondo la quale – applicando il criterio della prevalenza – la disciplina degli asili nido ricade nelle materie «istruzione» e «tutela del lavoro» (di potestà concorrente) e non in quella regionale residuale «assistenza e servizi sociali».

³ Un esempio lo fornisce la sent. n. 50/2008 che, in nome del principio di leale collaborazione, impone il ricorso allo strumento dell'intesa fra lo Stato e la Conferenza unificata nella gestione del Fondo per le politiche della famiglia, mentre ritiene sufficiente un parere della Conferenza stessa per quanto riguarda la fissazione dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. V. anche la sent. n. 168/2008, sulla necessità di un'intesa 'forte' fra Stato e Conferenza

In altre occasioni la soluzione è nel senso di ammettere l'intervento sia del legislatore statale sia di quello regionale, subordinandone peraltro la legittimità al fatto che gli interessi da soddisfare siano riconducibili alle materie di potestà esclusiva statale, regionale residuale o concorrente⁴.

Un altro parametro di giudizio deriva dal riconoscimento da parte della Corte dell'esistenza, tra quelle che il II c. dell'art. 117 Cost. considera di legislazione esclusiva dello Stato, di materie 'trasversali', le quali legittimano il legislatore centrale ad intervenire nei settori assegnati alle Regioni. Nel campo delle politiche sociali le Regioni ne avvertono il peso soprattutto quando il legislatore statale determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale (art. 117, II c., lett. m, Cost.)⁵, tant'è che spesso invocano l'intervento della Corte perché giudichi se lo Stato abbia o meno debordato rispetto a tale compito. Stando alla giurisprudenza della Corte, tuttavia, *ex* Costituzione non mancano dei casi di trasversalità 'inversa', nel senso di materie di competenza regionale (residuale o concorrente) che intersecano materie di spettanza statale⁶.

Non si può valutare appieno l'importanza della giurisprudenza costituzionale sulle scelte di politica sociale delle Regioni se non si tiene conto, poi, che la Corte ammette anche l'"attrazione in sussidiarietà" nella sfera statale di potestà legislative che in base al riparto per materia di cui all'art. 117 Cost. rientrerebbero invece nella competenza regionale. La conseguenza, evidentemente, è una riduzione dell'autonomia legislativa locale, giustificata secondo la Corte dalla necessità di

unificata per il riparto del fondo istituito dalla legge finanziaria 2007 al fine di ridurre i costi per la fornitura energetica per finalità sociali, e la sent. n. 124/2009, sulla necessità di intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull'impiego del Fondo per la mobilità dei disabili.

⁴ Emblematica è la sent. n. 94/2007 in materia di «edilizia residenziale pubblica»: secondo la Corte, quando si tratta di determinare l'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, la competenza è in via esclusiva dello Stato (art. 117, II c., lett. m, Cost.); quando è in questione la programmazione degli insediamenti, si configura una potestà concorrente (rientrante nel «governo del territorio», *ex* art. 117, III c.); quando, infine, l'oggetto è la gestione del patrimonio immobiliare, si rientra nella potestà regionale residuale (art. 117, IV c.).

⁵ V., ad es., la sent. n. 10/2010, che riconduce ai diritti sociali di cui alla lett. m dell'art. 117, II c., Cost. e, quindi, alla competenza dello Stato, la fissazione delle imprescindibili prestazioni alimentari, energetiche e sanitarie a favore dei cittadini meno abbienti, benché tale normativa incida sulla materia dei servizi sociali di competenza regionale residuale.

⁶ Sul punto, v., ad es., le sentt. n. 300/2005, n. 134/2010 e n. 299/2010, ove si ammette, in materia di immigrazione (di competenza esclusiva dello Stato), l'intervento delle Regioni nella disciplina di vari ambiti pertinenti al fenomeno migratorio, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale. V. anche, a questo proposito, la sent. n. 228/2004, ove la Corte riconduce il servizio civile alla materia «difesa», di esclusiva competenza statale, e tuttavia riconosce che ciò «non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale». In particolare, secondo la Corte, quegli aspetti del servizio civile che investono ambiti materiali come l'assistenza sociale (materia residuale regionale) o la protezione civile (materia concorrente) possono essere soggetti alla potestà legislativa delle Regioni.

garantire le esigenze unitarie e dal fine di assicurare al sistema costituzionale l'indispensabile flessibilità⁷.

Prima di concludere, merita un richiamo la ricca giurisprudenza della Corte che, nel settore qui in esame, non si limita a considerare l'art. 117, ma dà applicazione anche all'art. 119 della Costituzione. Come è noto, quest'ultima disposizione è ancora in attesa di una puntuale attuazione da parte del legislatore ordinario statale, ma – secondo la Corte – è in parte già direttamente applicabile, in specie là dove fissa il principio secondo il quale i fondi istituiti dal legislatore statale per il finanziamento di iniziative riconducibili a materie regionali di potestà residuale o concorrente non possono essere erogati con vincoli specifici di destinazione⁸. Le censure di costituzionalità emesse nei confronti di siffatte leggi statali molto frequentemente riguardano la politica sociale e non comportano – secondo la Corte – l'interruzione dei flussi di finanziamento.

Risulta evidente, quindi, che una ricognizione della legislazione regionale in tema di politica sociale – delle cui parti più significative si dà conto nei paragrafi successivi – non può assolutamente prescindere dalla giurisprudenza costituzionale. E non solo per rilevare l'oggetto e le motivazioni delle pronunce di illegittimità che hanno colpito alcune leggi regionali⁹, ma anche per sottolineare quali scelte di politica sociale, specie se innovative, tendono a consolidarsi nell'ordinamento dopo aver superato il vaglio di costituzionalità¹⁰.

⁷ V., ad es., la sent. n. 166/2008 (da correlare alla precedente sent. n. 94/2007), secondo la quale è ammissibile l'“attrazione in sussidiarietà” da parte dello Stato della competenza legislativa regionale in tema di «programmi di edilizia pubblica» aventi interesse a livello nazionale.

⁸ V., ad es., le sentt. n. 370/2003 (fondo per asili nido) e n. 423/2004 (fondo per le politiche sociali).

⁹ V., ad es., la sent. n. 153/2006 sulla L. Piemonte n. 1/2004, censurata nella parte in cui individuava le figure professionali dei servizi ed i titoli necessari per esercitare tali professioni, perché realizzava un'indebita ingerenza in un settore spettante allo Stato; e, analogamente, la sent. n. 131/2010 relativa alla L. Lazio n. 26/2008, che istituiva la figura professionale del mediatore familiare. Anche la L. Liguria n. 4/2009 è stata dichiarata illegittima dalla sent. n. 134/2010 per violazione dell'art. 117, II c., lett. b, Cost., nella parte in cui affermava l'indisponibilità della Regione ad ospitare sul proprio territorio centri di identificazione e trattamento degli immigrati. La L. Puglia n. 32/2009 è stata dichiarata incostituzionale dalla sent. n. 299/2010, nella parte in cui garantiva la tutela legale agli immigrati, per violazione dell'art. 117, II c., lett. l, Cost., e per violazione dell'art. 117, II c., lett. a, nella parte in cui prevedeva di dare attuazione ad un accordo internazionale privo di ratifica. La L. FVG n. 6/2006 (così come modificata dalla L. n. 24/2009) è stata dichiarata incostituzionale dalla sent. n. 40/2011 nella parte in cui escludeva dalla fruizione dei servizi sociali i cittadini extracomunitari e i cittadini europei non residenti nella Regione da almeno 36 mesi, per «violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)».

¹⁰ Hanno superato indenni l'esame della Corte, ad es., la L. Emilia-Romagna n. 5/2004, che, da un lato, prevede che la Regione svolga attività di osservazione e monitoraggio sul funzionamento dei centri di permanenza temporanea degli immigrati e, dall'altro, disciplina forme di partecipazione degli stranieri alla «Consulta regionale per l'integrazione sociale degli immigrati» (sent. n. 300/2005); la L. Toscana n. 29/2009, sia nella parte in cui dispone che «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio-assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali», sia nella parte in cui prevede forme di assistenza in favore degli stranieri per facilitare e semplificare i loro rapporti con la pubblica amministrazione (sent. n. 269/2010); la L. Puglia n. 32/2009 (citata per motivi opposti anche nella

2. Gli ambiti di intervento delle Regioni: un quadro d'insieme.

Per cogliere gli elementi di differenziazione tra le singole Regioni nei servizi sociali è necessario considerare separatamente i diversi settori delle politiche regionali e, rispetto a ciascuno di essi, evidenziare le scelte maggiormente caratterizzanti ciascuna realtà.

2.1 Famiglia.

Tra il 2001 ed il 2010 la maggior parte delle Regioni ha legiferato in materia di famiglia seppure con interventi di stampo diverso: mentre in alcuni casi sono state approvate leggi di natura organica, in altri sono state adottate leggi di stampo più settoriale.

Articoli specificamente relativi alla famiglia (ma con enunciazioni perlopiù di mero principio) sono poi rintracciabili all'interno di alcune delle leggi di riordino dei servizi sociali¹¹. Più dettagliate in materia di famiglia risultano, invece, le leggi di riordino dei servizi sociali adottate dalla Puglia¹² e dalla Toscana¹³.

Mentre la Regione più attiva in materia risulta essere il Lazio, mancano, nell'arco temporale considerato, interventi normativi da parte della Provincia BZ, dell'Abruzzo, della Basilicata, del Molise, della VdA e del Veneto.

Le leggi di natura organica¹⁴, pur individuando principi e finalità simili, prevedono strumenti diversi per il loro conseguimento: si va, infatti, da sostegni di tipo economico ed, in particolare, da sostegni per l'acquisto/affitto abitativo, a sostegni di stampo socio-educativo, con promozione dell'associazionismo familiare, del ruolo genitoriale e dei minori. Per il monitoraggio dei diversi interventi, più leggi organiche

nota precedente), secondo la quale la Regione concorre a garantire agli immigrati «presenti a qualunque titolo sul territorio regionale» (e, quindi, anche non in regola con il permesso di soggiorno) sia i diritti inviolabili, sia l'eguaglianza formale e sostanziale, e inoltre – più specificamente – appronta interventi assistenziali perché gli stessi possano accedere alle misure alternative alla detenzione (sent. n. 299/2010); l'art. 16 L. Campania n. 6/2010, secondo il quale le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, erogate dalla Regione: rispetto al tenore del dispositivo, nella decisione si afferma che «la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze» (sent. n. 61/2011).

¹¹ Art. 28 L. Campania n. 11/2007; art. 9 L. Emilia-Romagna n. 2/2003; artt. 13 e 43 L. FVG n. 6/2006; art. 31 L. Liguria n. 12/2006; art. 7 L. Lombardia n. 3/2008; artt. 41, 42 e 43 L. Piemonte n. 1/2004; art. 9 L. Sardegna n. 23/2005; artt. 28 e 29 L.p. TN n. 13/2007; art. 28 L. Umbria n. 26/2009.

¹² Artt. 22, 23, 24 26 e 45 L. n. 19/2006.

¹³ Artt. 15, 16, 50, 52 e 59 L. n. 41/2005.

¹⁴ L. Calabria n. 1/2004; L. FVG n. 11/2006; L. Lazio n. 32/2001; L. Puglia n. 5/2004, poi abrogata dalla legge sul riordino dei servizi sociali; L. Sicilia n. 10/2003; L. TAA n. 1/2005; L. Umbria n. 13/2010.

individuano poi appositi organismi, variamente denominati (ad es.: l'«Osservatorio permanente sulla famiglia» in Calabria, nel Lazio e in Sicilia; la «Conferenza regionale sulla famiglia» nel Lazio; la «Consulta regionale per le famiglie» in FVG).

Rispetto alle leggi di stampo più specifico, si possono segnalare gli interventi sia economici che sociali a sostegno delle famiglie in situazioni di difficoltà: dall'istituzione di fondi per i familiari di vittime di incidenti sul lavoro¹⁵; alle leggi sull'assistenza familiare¹⁶; agli interventi sul sostegno al reddito delle famiglie¹⁷; alle leggi a sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà¹⁸.

Tra le leggi specifiche si possono ricordare, infine, la Legge delle Marche sulle funzioni genitoriali¹⁹, la Legge del Lazio per la diffusione della cultura della mediazione familiare²⁰ e la Legge della Sicilia istitutiva dell'Assessorato regionale della famiglia²¹.

In generale, in materia di famiglia, le Regioni si sono dimostrate piuttosto attive: gli elementi di differenziazione sono rintracciabili nel tipo di normativa adottato (legge organica, legge settoriale, enunciazioni di principio all'interno delle leggi di riordino) o nel tipo di intervento previsto (dai sostegni finanziari a quelli prettamente sociali).

2.2 *Minori e giovani.*

In materia di minori, tra il 2001 e i primi mesi del 2011, si può riscontrare un certo interventismo da parte dei legislatori regionali particolarmente attenti al settore. Tra le Regioni più attive per numero di leggi si possono segnalare la Basilicata, l'Emilia-Romagna, il FVG e il Lazio, mentre a non essere intervenuto è solo il TAA (anche se le Province di TN e BZ sono abbastanza attive).

Dal punto di vista del tipo di normativa adottato, vanno in primo luogo ricordate le già citate leggi organiche in materia di famiglia (in particolare, quelle della Calabria, del FVG, del Lazio, della Sicilia e dell'Umbria), che si occupano anche della tutela dei minori con particolare attenzione al sostegno della genitorialità, prevedendo sia interventi sul piano sociale (es. servizi di consulenza, gruppi di incontro, centri di ascolto, servizi socio-educativi, etc.) che interventi di tipo finanziario (sostegno economico alla funzione educativa, al mantenimento dei minori, etc.).

In secondo luogo, oltre a riferimenti in appositi articoli all'interno delle leggi di riordino dei servizi sociali²², si riscontrano sia normative di stampo generale, sia leggi più specifiche.

¹⁵ L. Calabria n. 11/2010; L. Lazio n. 7/2003; L. Sardegna n. 8/2008, L. Umbria n. 1/2008.

¹⁶ L. FVG n. 24/2004 e L. Umbria n. 28/2007.

¹⁷ L. FVG n. 11/2009.

¹⁸ L. Liguria n. 34/2008 e L. Piemonte n. 37/2009.

¹⁹ L. n. 9/2003.

²⁰ L. n. 26/2008 (dichiarata costituzionalmente illegittima, rispetto ad alcune sue disposizioni, dalla sent. n. 131/2010).

²¹ L. n. 6/2003.

²² Art. 28 L. Campania n. 11/2007; art. 44 L. FVG 6/2006; artt. 32 e 33 L. Liguria n. 12/2006; artt. 44 e 45 L. Piemonte n. 1/2004; artt. 25, 30 e 41 L. Puglia n. 19/2006; art. 53 e 59 L. Toscana n. 41/2005; art. 30 L. Umbria n. 26/2009.

Le uniche leggi organiche sui minori approvate tra il 2001 e il 2010 sono quelle della Lombardia²³, della Liguria²⁴ e dell'Emilia-Romagna²⁵. Mentre la Legge lombarda si preoccupa soprattutto di promuovere il benessere psico-fisico del minore (incentivando le attività ricreative-educative, i centri di pronto intervento, i consultori, la rete d'offerta sociale e quella sanitaria), la Legge ligure e quella emiliana si presentano più articolate e onnicomprensive (la Legge ligure va dall'incentivazione dell'attività di ricerca e dei progetti in materia di minori; alla promozione dei servizi di prima infanzia; al sostegno per l'affidamento e l'adozione, contrastando l'abbandono dei minori; alla previsione dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento da parte della Regione nel caso di inadempienza del genitore obbligato, etc.; la Legge emiliana persegue il miglioramento della qualità della vita del minore, promuovendo la formazione, il gioco, l'educazione ai media, lo sport, etc. oltre che promuovendo la prevenzione per i minori in difficoltà quali le vittime di reato, i disabili, quelli inseriti in circuiti penali, quelli abbandonati sostenendo in tal caso l'adozione e l'affidamento).

Rispetto agli interventi più settoriali si riscontrano, in primo luogo, le numerose leggi istitutive di appositi organismi di tutela e, in secondo luogo, le leggi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia, mentre il resto delle leggi prevede interventi di vario genere.

In particolare, le leggi istitutive di appositi e variamente denominati organismi a tutela dei minori sono state approvate in quindici Regioni e nella Provincia TN e spaziano dal «Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza»²⁶, alla «Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori»²⁷, all'«Osservatorio regionale sui minori»²⁸, al «Tutore pubblico dei minori»²⁹, al «Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia»³⁰, al «Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia»³¹, ai «Centri per le famiglie»³², alle «Équipe territoriali e di secondo livello»³³.

In materia di servizi socio-educativi, vari interventi sono finalizzati a promuovere i servizi di prima infanzia quali i nidi d'infanzia³⁴, i servizi integrativi, i servizi sperimentali³⁵, i servizi domiciliari³⁶, fino ai nidi familiari³⁷ e alle *baby sitter* locali/tate familiari³⁸.

²³ L. n. 34/2004.

²⁴ L. n. 6/2009 relativa anche ai giovani.

²⁵ L. n. 14/2008, titolata «Norme in materia di politiche per le giovani generazioni», che si occupa sia dei minori che dei giovani.

²⁶ L. Basilicata n. 18/2009; L. Calabria n. 28/2004; L. Campania n. 17/2006; L. Emilia-Romagna n. 9/2005; L. Lazio n. 38/2002; L. Liguria n. 12/2006 e n. 9/2007; L. Lombardia n. 6/2009; L. Marche n. 18/2002 e n. 6/2008; L. Piemonte n. 31/2009; art. 30 L. Puglia n. 19/2006; L.p. TN n. 10/2007; L. Toscana n. 26/2010; L. Umbria 18/2009 e L. Sardegna n. 8/2011.

²⁷ L. Basilicata n. 1/2003.

²⁸ L. Basilicata n. 26/2007; art. 7 L. Emilia-Romagna n. 14/2008; L. Lombardia n. 34/2004.

²⁹ Art. 19 L. FVG n. 11/2006; L. Molise n. 32/2006.

³⁰ Art. 30 L. Umbria n. 26/2009.

³¹ L. Marche n. 9/2003.

³² Art. 15 L. Emilia-Romagna n. 14/2008.

³³ Artt. 17 e 18 L. Emilia-Romagna n. 14/2008.

³⁴ L. Lazio n. 10/2002 e n. 42/2003, che prevedono appositi contributi.

³⁵ L. Umbria n. 30/2005; L. Veneto n. 14/2005.

Altri interventi prevedono poi appositi fondi o contributi economici per il sostegno, la formazione, il mantenimento, la tutela dei diritti dei minori³⁹ o per il sostegno di fondazioni o associazioni per i bambini⁴⁰.

Tra gli interventi più specifici si possono citare le leggi sul gioco infantile⁴¹, sull'alimentazione dei minori⁴², sull'uso di sostanze psicotrope da parte di minori⁴³, sulla mediazione familiare in caso di separazione della coppia⁴⁴.

In materia di adozione di minori, si segnalano, infine, la Legge del Molise n. 9/2004 e quella della Provincia BZ n. 2/2002, relative all'adozione per coppie residenti nella Regione/Provincia, nonché quella del Piemonte n. 30/2001 istitutiva della «Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti» e dell'«Agenzia regionale per le adozioni internazionali».

Rispetto alle leggi in materia di giovani, si segnala che solo cinque Regioni e la Provincia di TN hanno adottato specifiche normative in materia.

Leggi a promozione delle politiche giovanili sono state approvate in Emilia Romagna⁴⁵, in FVG⁴⁶, nel Lazio⁴⁷, in Liguria⁴⁸, in Veneto⁴⁹ e nella Provincia TN⁵⁰.

In linea generale, si tratta di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo, la formazione dei giovani e la loro partecipazione alla vita sociale e politica, promuovendo i luoghi di incontro, l'associazionismo, gli oratori, i centri giovanili, i *forum* regionali⁵¹, i c.d. «*Informagiovani*»⁵², con la previsione in alcuni casi di appositi fondi⁵³, di prestiti d'onore⁵⁴ o, comunque, di apposite norme finanziarie. Minore è, invece, l'attenzione rivolta dalle Regioni alla promozione dell'imprenditorialità giovanile⁵⁵.

³⁶ L. Marche n. 9/2003; L. Emilia Romagna n. 1/2000, come modificata da L. n. 8/2004.

³⁷ L.p. TN n. 4/2002.

³⁸ L. FVG n. 20/2005; L. VdA n. 11/2006.

³⁹ L. Emilia-Romagna n. 6/2008, con riferimento ai figli di vittime sul lavoro; L.p. BZ n. 15/2003, sull'anticipazione dell'assegno di mantenimento del minore; L. Basilicata n. 10/2005.

⁴⁰ LL. Basilicata n. 10/2005 e n. 10/2009; L. Emilia-Romagna n. 10/2004.

⁴¹ L. Lazio n. 18/2002; L. Molise n. 36/2004.

⁴² L. Lazio n. 10/2009

⁴³ L. Piemonte n. 21/2007.

⁴⁴ L. Lazio n. 26/2008.

⁴⁵ L. n. 14/2008, relativa anche ai bambini ed agli adolescenti.

⁴⁶ L. n. 12/2007.

⁴⁷ L. n. 29/2001.

⁴⁸ L. n. 6/2009, relativa anche ai minori.

⁴⁹ L. n. 7/2009.

⁵⁰ L.p. n. 5/2007; tale legge è stata rinominata «Legge provinciale sui giovani» dall'art. 9 L.p. n. 16/2008.

⁵¹ Si tratta di forme di incontro tra i giovani e le istituzioni regionali: art. 34 L. Emilia Romagna n. 14/2008; artt. 10-12 L. FVG n. 12/2007; artt. 2 e 3 L. Lazio n. 29/2001; art. 39 L. Liguria n. 6/2009; art. 7 L. Veneto n. 17/2008.

⁵² Art. 35 L. Emilia-Romagna n. 14/2008; art. 18 L. FVG n. 12/2007; art. 40 L. Liguria n. 6/2009.

⁵³ V., ad es., l'art. 13 L.p. TN n. 5/2007.

⁵⁴ Art. 43 L. Liguria n. 6/2009.

⁵⁵ L'unica legge a dedicare un apposito articolo (il 38) è la n. 14/2008 dell'Emilia-Romagna.

Anche per le politiche giovanili i legislatori regionali hanno provveduto ad istituire appositi organi quali le «Consulte» o «Conferenze» o «Comitati» per le politiche giovanili⁵⁶, gli «Osservatori sulla condizione giovanile»⁵⁷, i «Consigli dei giovani»⁵⁸, il «Parlamento regionale degli studenti»⁵⁹.

Merita una segnalazione il fatto che, ad eccezione della Legge generale del Lazio del 2001, tutte le altre leggi sui giovani sono state approvate recentemente, tra il 2007 ed il 2009.

Dall'analisi sin qui condotta si può notare che sulle politiche minorili le Regioni si sono dimostrate piuttosto sensibili tanto che, all'interno della complessiva disciplina dei servizi sociali, la produzione normativa sul tema è tra le più cospicue sia per quantità di leggi che per numero di Regioni intervenute. Anche in questo caso si possono riscontrare sia leggi organiche che leggi specifiche, sia interventi di stampo economico che di tipo socio-educativo.

2.3 Terzo settore.

Considerando il c.d. terzo settore come «quell'insieme di organizzazioni private che perseguono interessi di natura collettiva in aree di rilievo sociale e con fini solidaristici, il cui elemento distintivo essenziale è rappresentato dall'assenza di uno scopo di lucro» (secondo la definizione di Morzenti Pellegrini), vanno fatte rientrare in quest'ambito le leggi regionali attinenti il riconoscimento e la valorizzazione di svariati soggetti ed organismi. Si tratta di leggi a contenuto specifico⁶⁰, che disciplinano le associazioni di promozione sociale⁶¹, le cooperative sociali⁶², il volontariato⁶³, gli oratori e gli istituti religiosi⁶⁴, nonché altre strutture di vario genere

⁵⁶ Art. 10 L.p. TN n. 5/2007; art. 7 L. Lazio n. 29/2001; art. 5 L. Veneto n. 17/2008.

⁵⁷ Art. 7 L. FVG, n. 12/2007; art. 11 L.p. TN n. 5/2007.

⁵⁸ L.p. TN n. 7/2009; L. Lazio n. 20/2007.

⁵⁹ L. Liguria n. 8/2007.

⁶⁰ In non pochi casi a disciplinare la materia sono le leggi generali di riordino, da considerare a parte perché si limitano per lo più a dettare disposizioni di principio per identificare i soggetti del terzo settore e riconoscerne il ruolo nel sistema integrato dei servizi sociali, e rinviano per tutto il resto a provvedimenti successivi: v. art. 14 L. Calabria n. 23/2003, artt. 13-16 e 45 L. Campania n. 11/2007, art. 20 L. Emilia-Romagna n. 2/2003, art. 14 L. FVG n. 6/2006; artt. 17 e 18 L. Liguria n. 12/2006, art. 11 L. Piemonte n. 1/2004, artt. 19 e 21 L. Puglia n. 19/2006, artt. 11 e 12 L. Sardegna n. 23/2005, art. 17 L. Toscana n. 41/2005.

⁶¹ LL. Basilicata n. 40/2009 e n. 2/2010; L. Emilia-Romagna n. 34/2002; L. Lazio n. 17/2003; LL. Liguria n. 30/2004 e n. 17/2009; L. Marche n. 9/2004; L. Molise n. 31/2004; L. Piemonte n. 7/2006; L. Puglia n. 39/2007; LL. Toscana n. 42/2002 e n. 57/2004; L. Umbria n. 22/2004; L. Veneto n. 27/2001; L. Valle d'Aosta n. 16/2005.

⁶² L. Abruzzo n. 38/2004; L. Calabria n. 28/2009; LL. Emilia-Romagna n. 6/2006 e n. 26/2009; L. FVG n. 20/2006; L. Liguria n. 19/2010; L. Lombardia n. 21/2003; LL. Marche n. 34/2001, n. 5/2003, n. 8/2008; L. Puglia n. 2/2002; L. Toscana n. 73/2005; L. Umbria n. 9/2005; L. Veneto n. 23/2006.

⁶³ L. Emilia-Romagna n. 12/2005; L. Lazio n. 4/2004; L. Molise n. 10/2007; L. Piemonte n. 21/2008; L. VdA n. 16/2005.

che erogano servizi alla persona⁶⁵. Come si vede, vengono presi in considerazione comparti già disciplinati dal legislatore statale con interventi variamente risalenti nel tempo, a cui spesso le leggi regionali si richiamano esplicitamente⁶⁶.

Emerge con evidenza, da questi dati, che le Regioni più attive sono Liguria, Lombardia, Marche e Molise, mentre molte Regioni importanti o si sono astenute dal legiferare (come la Sicilia) o si sono limitate ad interventi assai circoscritti (come la Puglia ed il Veneto, che hanno legiferato esclusivamente in tema di associazioni di promozione sociale e di cooperazione sociale). In questa sede non è possibile andare oltre, e si deve rinunciare a sviluppare i molti spunti offerti dall'ampia legislazione regionale in questo campo. Un'unica eccezione si impone, tuttavia, riguardo alle IPAB, di cui non si è trattato in precedenza perché sembra opportuno riservare alla normativa in materia una particolare attenzione. Non va trascurato, infatti, che fino a qualche tempo fa, i protagonisti principali del terzo settore erano proprio tali istituzioni, la cui importanza sul piano storico, culturale ed economico induce a ritenere che un angolo visuale molto significativo per cogliere il senso della politica sociale delle varie Regioni sia proprio l'analisi della legislazione regionale che – dopo l'abrogazione della Legge Crispi del 1890 ad opera della Legge n. 328/2000 e del d.lgs. n. 207/2001 – ha disciplinato il passaggio dalle vecchie IPAB a nuove figure organizzative.

Venendo al punto, va sottolineato che – anche qui come altrove – alcune Regioni sono intervenute in materia attraverso apposite disposizioni inserite nelle più volte richiamate leggi regionali di riordino⁶⁷, mentre altre hanno approvato specifici provvedimenti legislativi dedicati *ex professo* alla riforma delle IPAB⁶⁸. Sorprendentemente, tuttavia, alcune Regioni di indubbio 'peso', come la Campania, il Lazio, il Piemonte, la Sicilia e il Veneto – alle quali vanno aggiunte l'Abruzzo e l'Umbria – hanno finora omesso qualunque intervento sul tema⁶⁹.

A differenza delle leggi regionali riguardanti gli altri comparti del sociale, quelle sulle IPAB non hanno ad oggetto gli interventi e i servizi erogati, che sono individuati dagli statuti delle varie istituzioni nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta, ma si occupano essenzialmente di regolare il superamento del sistema delle IPAB. Lo schema seguito dalle leggi regionali contempla due soluzioni. Da un lato, la

⁶⁴ L. Abruzzo n. 36/2001; L. Calabria n. 16/2001; LL. Lazio n. 5/2001 e n. 13/2001; LL. Liguria n. 16/2004 e n. 18/2008; L. Lombardia n. 22/2001; L. Marche n. 31/2008; L. Molise n. 6/2003; L. Piemonte n. 26/2002; L. Sardegna n. 4/2010; L. Umbria n. 28/2004; L. VdA n. 33/2006.

⁶⁵ L. Abruzzo n. 5/2005; L. Calabria n. 24/2008; L. Campania n. 8/2003; L. Emilia-Romagna n. 11/2009; L. Lazio n. 41/2003; L. Marche n. 20/2002; LL. Molise n. 29/2006 e n. 18/2008.

⁶⁶ Il riferimento è alla Legge n. 266/1991, sul volontariato; alla Legge n. 381/1991, sulle cooperative sociali; alla Legge n. 383/2000, sulle associazioni di promozione sociale; alla Legge n. 206/2003, sugli oratori.

⁶⁷ V. artt. 28-30 L. Basilicata n. 4/2007; artt. 14 e 15 L. Calabria n. 23/2003; artt. 22-26 L. Emilia Romagna n. 2/2003; artt. 21-23 L. Liguria n. 12/2006; art. 44 L. Sardegna n. 23/2005.

⁶⁸ V. L. FVG n. 19/2003; L. Lombardia n. 1/2003; L. Marche n. 5/2008; L. Molise n. 23/2007; L. Puglia n. 15/2004; L. TAA n. 7/2005; L. Toscana n. 43/2004; LL. VdA n. 34/2004 e n. 21/2003 (art. 37).

⁶⁹ In realtà, l'art. 10 L. Piemonte n. 1/2004 (sulla realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi socio-assistenziali) riguarda le IPAB, ma si limita ad annunciare una futura legge regionale di riforma, che non risulta ancora approvata.

trasformazione delle IPAB in Aziende di servizi alla persona (ASP, dotate di personalità giuridica pubblica), oppure, dall'altro, in persone giuridiche private senza scopo di lucro (associazioni o fondazioni), nel rispetto delle originarie finalità statutarie e della volontà dei fondatori. Entrambe le figure sono inserite fra i soggetti che partecipano alla programmazione e realizzazione del sistema socio-assistenziale della Regione. Per quanto riguarda le condizioni per l'assunzione dell'una o dell'altra configurazione, va notato che nella maggior parte dei casi le leggi regionali ricalcano sostanzialmente quanto stabilito dalla normativa statale⁷⁰, secondo la quale, se le dimensioni dell'istituzione e l'entità del patrimonio (talvolta espressamente quantificato dal legislatore regionale) sono adeguate, la regola è la trasformazione in ASP. Sono escluse da tale obbligo, e possono trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato, le istituzioni che presentino una spiccata natura privatistica, come ad esempio quelle che abbiano carattere associativo, siano promosse e amministrare da privati, siano di ispirazione religiosa, oppure quelle che non possiedano le dimensioni sufficienti per trasformarsi in ASP.

Significativi scostamenti rispetto a questa linea si rintracciano nelle Leggi della Lombardia, del FVG e del Molise, che – svincolandosi dal contenuto della normativa statale anteriore alla riforma del Titolo V – operano scelte politiche chiaramente orientate nel senso di favorire al massimo la trasformazione delle istituzioni in soggetti di diritto privato piuttosto che in ASP; a sua volta, all'opposto, la L. TAA sembra invece restringere il più possibile i margini utilizzabili per la privatizzazione. La legge della Toscana, invece, nel disciplinare il procedimento di trasformazione delle IPAB, si differenzia dalle altre per il marcato rilievo attribuito ai Comuni, dal momento che consente la privatizzazione, ove si raggiunga un'intesa in tal senso fra l'IPAB e il Comune interessati, anche in assenza dei requisiti normalmente richiesti dalla legge stessa.

Generalmente, la procedura è nel senso che, entro il termine stabilito dalla legge, sono le IPAB a dover fare istanza per la trasformazione alla Regione, pena l'intervento sostitutivo di quest'ultima.

Ove non sia possibile procedere alla trasformazione – ad esempio quando un'istituzione non sia operativa da un determinato numero di anni, o siano esaurite le finalità previste dalle tavole di fondazione –, le leggi regionali ne stabiliscono l'estinzione, con passaggio del patrimonio ai Comuni e con vincolo di destinazione ai servizi sociali. La Legge della Basilicata stabilisce, isolatamente, che anche il patrimonio dell'IPAB trasformata in persona giuridica privata sia acquisito dal Comune e concesso in uso al soggetto privato.

Spesso le leggi regionali disciplinano anche la fusione tra IPAB, di solito come presupposto necessario per assumere la dimensione sufficiente alla trasformazione in ASP o in soggetto privato.

Tutte le leggi dedicate specificamente al superamento delle IPAB, a differenza delle leggi generali di riordino, si diffondono sull'organizzazione e sul funzionamento delle ASP; solo marginalmente si differenziano fra loro, come ad esempio in ordine all'individuazione dei soggetti a cui viene attribuita la funzione di monitoraggio,

⁷⁰ Dettata dal d.lgs. n. 207/2001 (emanato in base alla Legge n. 328/2000), che a sua volta si rifà al risalente DPCM 16 febbraio 1990.

vigilanza e controllo sull'attività dei nuovi enti, talora affidata al Comune (L. Toscana), talora ad un'apposita commissione (L. Lombardia, L. Molise), talora ripartita fra Comune e Regione (L. Emilia Romagna, L. Liguria, L. Puglia). Da segnalare che le uniche a garantire espressamente forme di finanziamento delle ASP a carico della Regione sono la L. TAA, che prevede alcuni fondi speciali⁷¹, e la L. VdA n. 34/2004, che prevede un finanziamento ordinario per la gestione dei servizi erogati⁷².

2.4 Anziani, non autosufficienti, disabili e invalidi.

Le disposizioni in tema di anziani, non autosufficienza, disabili ed invalidi si caratterizzano per la relativa inclusione ora in leggi regionali sui servizi socio-assistenziali in generale, ora in leggi a sostegno della famiglia, ora in leggi *ad hoc* recanti misure specifiche a sostegno di queste categorie.

Rispetto a queste ultime, si segnalano innanzi tutto gli interventi di sostegno economico e/o assistenziale rivolto ai cittadini che versano, in generale, in condizioni di non autosufficienza, disabilità ed invalidità (a volte connesse al raggiungimento della terza età)⁷³: detti interventi operano con modalità diverse (promozione dell'assistenza domiciliare, istituzione di centri aggregativi e di strutture residenziali, etc.), ma un crescente numero di leggi, soprattutto negli ultimi anni, prevede l'istituzione di un apposito fondo.

Spesso, poi, questi interventi sono indirizzati a favore dei portatori di specifiche patologie, quali i dializzati⁷⁴, i dislessici o gli individui con difficoltà nell'apprendimento⁷⁵, coloro che seguono determinati protocolli terapeutici⁷⁶, i non vedenti ed i sordomuti⁷⁷, gli stomizzati⁷⁸, gli epilettici⁷⁹, i malati in attesa di trapianti, i trapiantati ed i donatori di organi⁸⁰, gli affetti da disagio psichico⁸¹.

⁷¹ Si tratta di fondi di sostegno alle associazioni rappresentative delle ASP, per la formazione e l'aggiornamento del personale, per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina, per la copertura degli oneri derivanti dal personale in aspettativa.

⁷² La L. Lombardia allude genericamente a non meglio identificati contributi regionali, al cui accesso garantisce parità di trattamento fra soggetti pubblici e privati.

⁷³ Art. 4, c. 3, L. Basilicata n. 10/2007; LL. Calabria n. 20/2001, n. 17/2003 e n. 42/2009; artt. 31 e 32 L. Campania n. 11/2007; artt. 12, 13 e 50 L. Emilia-Romagna n. 2/2003; L. FVG n. 5/2004 (ma, anche, artt. 45 e 46 L. n. 6/2006); LL. Lazio n. 11/2004 e n. 20/2006 (e, già, art. 3 L. n. 40/2001); artt. 34, 35, 38 e 46 L. Liguria n. 12/2006; art. 17 L. Lombardia n. 3/2008; L. Molise n. 18/2010; artt. 47-50 L. Piemonte n. 1/2004; artt. 42, 43 e 45 L. Puglia n. 19/2006 e L. Puglia n. 2/2010; LL. Sardegna n. 12/2003 e n. 6/2010; L.p. TN n. 8/2003; L.p. BZ n. 9/2007; artt. 54, 55 L. Toscana n. 41/2005 e L. Toscana n. 66/2008; LL. Umbria n. 26/2002, n. 24/2004, n. 28/2007 e n. 9/2008; L. VdA n. 14/2008; LL. Veneto n. 33/2003 e n. 30/2009.

⁷⁴ L. Basilicata n. 23/2004.

⁷⁵ L. Basilicata n. 20/2007; L. Liguria n. 3/2010; L. Lombardia n. 4/2010; L. Molise n. 1/2010.

⁷⁶ L. Basilicata n. 33/2008.

⁷⁷ L. Abruzzo n. 58/2010; L. Calabria n. 1/2002; L. Lazio n. 40/2003; L. Lombardia n. 11/2002.

⁷⁸ L. Campania n. 10/2006.

⁷⁹ L. Campania n. 11/2006.

⁸⁰ L. Lazio n. 41/2002.

A volte, i provvedimenti regionali regolano le modalità di accertamento delle disabilità⁸², intervenendo anche rispetto a quanto introdotto da leggi statali, ad esempio in tema di amministrazione di sostegno⁸³. A volte, infine, i legislatori regionali hanno disciplinato il finanziamento di centri specializzati⁸⁴ o le relative modalità di apertura e funzionamento⁸⁵.

Un altro settore di intervento regionale riguarda il sostegno all'inserimento lavorativo⁸⁶, scolastico⁸⁷, nella formazione professionale⁸⁸ e nella pratica sportiva⁸⁹ dei soggetti disabili. Altre misure, ancora, hanno per oggetto il sostegno delle esigenze abitative dei portatori di *handicap*⁹⁰ e l'abbattimento delle barriere architettoniche⁹¹.

Un'ulteriore tipologia di interventi riguarda il sostegno dell'associazionismo⁹² – a volte indirizzato a categorie specifiche quali non vedenti e sordi⁹³ –, la rappresentanza dei portatori di *handicap*⁹⁴ e l'istituzione di appositi organismi di garanzia⁹⁵.

Un'ultima serie di leggi è rivolta alla realizzazione di politiche di sensibilizzazione o prevenzione delle disabilità⁹⁶ o di particolari patologie⁹⁷ e, ancora, alla promozione di stili di vita sani⁹⁸.

I riferimenti che precedono confermano, innanzi tutto, come l'intervento a favore di chi versa in condizioni di disabilità costituisca oggetto di una diffusa attenzione da parte di tutte le Regioni. L'elemento di differenziazione riguarda, invece, oltre che l'opzione per una legge "organica" ovvero di settore (soluzione quest'ultima sempre più diffusa negli ultimi anni), il contenuto degli interventi di tutela. Accanto al tradizionale sostegno economico di chi versa in condizioni di disabilità, un crescente numero di leggi mira infatti a superare i condizionamenti di tipo socio-culturale che, talvolta, ostacolano l'integrazione di questa categoria di cittadini: ciò è perseguito sia sostenendo la partecipazione sociale dei disabili, sia assicurando la vigilanza ed il

⁸¹ Art. 36 L. Campania n. 11/2007; art. 49 L. FVG n. 6/2006; art. 36 L. Liguria n. 12/2006; art. 44 L. Puglia n. 419/2006; art. 60 L. Toscana n. 41/2005.

⁸² L. Emilia-Romagna n. 4/2008; art. 37 L. Liguria n. 12/2006.

⁸³ L. Emilia-Romagna n. 11/2009; L. FVG n. 19/2010.

⁸⁴ L. Calabria n. 3/2002; L. Veneto n. 17/2006.

⁸⁵ LL. Lazio n. 2 e n. 7/2009.

⁸⁶ L. Abruzzo n. 14/2001; LL. Basilicata n. 28/2001, n. 13/2002 e n. 17/2010; L. Calabria n. 32/2001; art. 14 L. Emilia-Romagna n. 2/2003; L. FVG n. 12/2001; LL. Lazio n. 19/2003, n. 17/2008 e n. 27/2009; L. Liguria n. 15/2003; L. Lombardia n. 13/2003; L. Molise n. 26/2002; L. Sardegna n. 20/2002; L. Umbria n. 11/2003; L. Veneto n. 16/2001.

⁸⁷ L. FVG n. 4/2003.

⁸⁸ L. Basilicata n. 20/2004.

⁸⁹ L. Veneto n. 17/2003.

⁹⁰ L. Abruzzo n. 36/2004; L. Puglia n. 16/2005; L. Veneto n. 7/2003.

⁹¹ L. Abruzzo n. 1/2008; L. Calabria n. 4/2003; L. Liguria n. 17/2007; L. Molise n. 35/2002; L. Umbria n. 19/2002; L. Veneto n. 16/2007.

⁹² L. Calabria n. 6/2002; LL. Puglia n. 4/2002 e n. 11/2004; L. VdA n. 16/2005.

⁹³ L. Abruzzo n. 14/2009; L. Calabria n. 44/2002.

⁹⁴ L. FVG n. 14/2001.

⁹⁵ LL. Lazio n. 36/2003, n. 6/2006; L. Sardegna n. 7/2008.

⁹⁶ L. Basilicata n. 22/2003; L. Molise n. 12/2003; LL. Puglia n. 24/2003 e n. 3/2006.

⁹⁷ L. Abruzzo n. 17/2009; L. Liguria n. 4/2010.

⁹⁸ L. Liguria n. 48/2009.

controllo sul rispetto delle garanzie esistenti, sia sul piano della sensibilizzazione rispetto alle problematiche dell'*handicap*.

2.5 Politiche di genere.

Dal 2001 ad oggi, soltanto alcune Regioni sono intervenute sul tema delle politiche di genere e, soprattutto, ciò è avvenuto soltanto di recente e limitatamente ad alcuni profili.

La prima Legge in materia è stata la n. 63/2004 della Toscana, seguita, ma quasi sempre soltanto a partire da 2007, da alcuni interventi legislativi di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e della Provincia TN; nessun intervento normativo settoriale è stato finora adottato da Emilia-Romagna, FVG, Lombardia (salvo uno), Molise, Sicilia, Umbria, VdA, Veneto e dalla Provincia BZ.

Rispetto alla distribuzione geografica degli interventi in questo settore, si conferma il dato, già rilevato da precedenti studi, del maggiore attivismo delle Regioni del centro sud. Nell'ultimo triennio, tuttavia, si registra una crescente attenzione al tema anche da parte di Regioni per lungo tempo inattive (quali il Lazio, la Liguria ed il Piemonte), che hanno "recuperato" il tempo perso, in coincidenza con l'attuazione dei rispettivi statuti (recanti spesso enunciazioni programmatiche in tema di parità di genere).

Sul piano degli argomenti, dalle leggi esaminate traspare il limitato numero di interventi indirizzati alle politiche di genere in senso stretto. Oltre alla ormai risalente L. Toscana n. 63/2004 (ma v. anche art. 59 L. Toscana n. 41/2005), si segnalano le LL. liguri n. 26/2008 e n. 52/2009 e la L. Marche n. 8/2010: le ultime due, in particolare, analogamente a quanto previsto dal legislatore toscano nel 2004, hanno indirizzato le proprie disposizioni al contrasto delle discriminazioni non solo fondate sul genere, ma, anche, sull'orientamento sessuale.

In un solo caso⁹⁹, le previsioni normative in tema di politiche di genere sono state integrate con alcune garanzie rivolte alla conciliazione del ruolo femminile di moglie e madre, da un lato, e lavoratrice, dall'altro. A questo proposito si segnalano, comunque, anche le leggi c.d. sui "tempi della città"¹⁰⁰, recanti previsioni funzionali proprio ad assicurare alla donna le condizioni necessarie per svolgere questo suo doppio ruolo.

Assai più numerosi sono stati gli interventi rivolti alla tutela delle donne contro ogni forma di violenza. Questi sono stati realizzati attraverso la creazione di centri antiviolenza e case di accoglienza¹⁰¹, talvolta aperti anche ai minori, l'adozione di specifiche misure volte al sostegno delle donne in difficoltà (ad es., favorendone l'inserimento lavorativo, assicurando il necessario sostegno psicologico)¹⁰², l'introduzione di forme di sostegno delle azioni di prevenzione e contrasto al

⁹⁹ L. Puglia n. 7/2007.

¹⁰⁰ LL. Abruzzo n. 40/2005 e n. 8/2006; L. Marche n. 27/2001; L. Lombardia n. 28/2004.

¹⁰¹ LL. Abruzzo n. 31/2006 e n. 21/2007; L. Calabria n. 20/2007; L. Campania n. 11/2005; L. Sardegna n. 8/2007; L. Piemonte n. 16/2009.

¹⁰² V., ad es., l'art. 29 L. Campania n. 11/2007.

fenomeno¹⁰³ e, ancora, lo stanziamento di risorse per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti¹⁰⁴.

Un'ultima categoria di interventi ha avuto per oggetto l'istituzione di organismi di garanzia per le pari opportunità (variamente denominati), spesso già previsti dai nuovi statuti, deputati a svolgere funzioni conoscitive, consultive e di sostegno alla realizzazione delle politiche di genere¹⁰⁵.

In generale, il dato che traspare dalla legislazione regionale è la diffusa attenzione rivolta al tema, posto che, salvo le eccezioni sopra ricordate, quasi tutte le Regioni hanno adottato una o più leggi in materia di pari opportunità e politiche di genere. Semmai, ciò che rileva è la natura spiccatamente sociale dell'intervento regionale, volto, cioè, più che a sostenere misure promozionali in senso proprio, a contrastare i fenomeni di violenza contro le donne sia con forme di aiuto concreto, sia con misure d'azione sul piano culturale e su quello della sensibilizzazione alle problematiche connesse.

2.6 Servizio civile.

Tra il 2003 ed il 2010, a seguito del d.lgs. n. 77/2002 relativo alla disciplina del servizio civile nazionale, sono intervenuti in materia con specifiche normative le due Province autonome e nove Regioni (di cui tre a Statuto speciale, con netta prevalenza delle Regioni del nord Italia)¹⁰⁶: esse hanno dato attuazione alla legislazione nazionale, anche e soprattutto in un'ottica di politica sociale in senso ampio, al fine di coinvolgere la popolazione giovanile in interventi di integrazione e solidarietà sociale o in servizi alla persona (gli ambiti di attività vanno, infatti, dalla protezione civile, alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, alla promozione di attività educative, all'economia solidale, etc.)¹⁰⁷.

Se gli obiettivi cui le diverse leggi tendono sono tra loro assimilabili, le maggiori differenziazioni si possono riscontrare in relazione ai requisiti necessari per poter svolgere il servizio¹⁰⁸, alla durata dello stesso e in riferimento agli interventi e strumenti predisposti dalle varie Regioni per il settore.

Per quanto riguarda i soggetti che possono accedere al servizio civile regionale in molti casi è richiesta – in ossequio alla legislazione statale – un'età compresa tra i 18 e

¹⁰³ L. Lazio n. 16/2009; L. Liguria n. 12/2007; L. Marche n. 32/2008; L.p. TN n. 6/2010; art. 59 L. Toscana n. 41/2005.

¹⁰⁴ L. Piemonte n. 11/2008.

¹⁰⁵ L. Basilicata n. 26/2007; L. Lazio n. 3/2009; L. Piemonte n. 25/2008.

¹⁰⁶ L. Emilia Romagna n. 20/2003; L. FVG n. 11/2007; L. Liguria n. 11/2006; L. Lombardia n. 2/2006; L. Marche n. 15/2005; L. Sardegna n. 10/2007; L. Toscana n. 35/2006; LL.p. TN n. 5/2007 e n. 11/2008; L.p. BZ n. 7/2004; L. VdA n. 30/2007; L. Veneto n. 18/2005 e n. 9/2010.

¹⁰⁷ Il tutto in ossequio alla già citata sent. n. 228/2004, dove la Corte costituzionale ha riconosciuto che in materia di servizio civile sussiste la competenza esclusiva statale per ciò che attiene alla difesa e la competenza residuale o concorrente regionale per quei profili del servizio civile che investono ambiti materiali quali, ad es., l'assistenza sociale o la protezione civile. Sul punto v. anche, *supra*, par. 1, *sub* nota 6.

¹⁰⁸ Fa eccezione la legge lombarda che omette di indicare i destinatari del servizio.

28 anni¹⁰⁹, anche se alcune leggi estendono tali limiti¹¹⁰ o prevedono il servizio civile anche per i minori¹¹¹ o per gli anziani¹¹². In secondo luogo, mentre le altre leggi non pongono particolari condizioni in relazione alla cittadinanza richiedendo magari la residenza o il domicilio in Regione¹¹³, si segnalano la Legge veneta, che esclude *tout court* i cittadini stranieri dal servizio – pretendendo, oltre che la residenza o il domicilio, anche la cittadinanza italiana o comunitaria¹¹⁴ –, e la Legge friulana, che richiede espressamente la cittadinanza italiana per il servizio civile regionale¹¹⁵, consentendo agli stranieri, purché residenti, di accedere al servizio civile solidale¹¹⁶. Viceversa, alcune leggi ammettono al servizio civile anche gli stranieri residenti all'estero in relazione ai progetti svolti in tali Stati¹¹⁷.

Passando all'analisi degli interventi previsti dalle varie Regioni nel settore, si spazia dalla promozione delle attività formative dei giovani, al riconoscimento di assegni, indennità, crediti formativi, agevolazioni per chi espleta il servizio, alla previsioni di appositi fondi o contributi per l'attuazione dei vari progetti.

Si segnala che anche in questo settore i legislatori regionali hanno provveduto ad istituire appositi organismi di garanzia quali la «Conferenza regionale sul servizio civile»¹¹⁸, la «Consulta regionale per il servizio civile»¹¹⁹, il «Tavolo permanente di consultazione»¹²⁰, l'«Ufficio per il servizio civile»¹²¹, la «Consulta provinciale per la terza età»¹²².

Da ultimo, va ricordato che tra le leggi di riordino dei servizi sociali, il Piemonte dedica due articoli rispettivamente al servizio civile dei giovani e a quello degli anziani, delegando alla Giunta il compito di darvi attuazione¹²³.

¹⁰⁹ In tal senso le citt. LL. Emilia-Romagna, FVG, TN (n. 5/2007), BZ e Veneto.

¹¹⁰ A 29 anni: art. 10 cit. L. Liguria e art. 4 cit. L. Sardegna; a 30 anni e 35 per i disabili: art. 6 cit. L. Toscana e art. 4 cit. L. VdA.

¹¹¹ Art. 4 cit. L. Emilia-Romagna; art. 10 cit. L. Liguria.

¹¹² Art. 4 cit. L. Emilia-Romagna; cit. L.p. TN (n. 11/2008); art. 2 cit. L.p. BZ; cit. L. Veneto (n. 9/2010).

¹¹³ Art. 10 cit. L. Liguria; art. 6 cit. L. Toscana; art. 5 cit. L. VdA; art. 7 cit. L. Marche, che richiede per i cittadini italiani il domicilio o la dimora in Regione e per gli stranieri la residenza; art. 4 cit. L. Sardegna che, per gli stranieri, richiede la nascita o la residenza in Regione.

¹¹⁴ Art. 7 L. Veneto n. 18/2005.

¹¹⁵ Art. 5 L. FVG n. 11/2007.

¹¹⁶ Art. 10 L. FVG n. 11/2007.

¹¹⁷ In tal senso le LL. marchigiana, sarda e toscana.

¹¹⁸ Art. 19 cit. L. Emilia Romagna; art. 7 cit. L. Liguria; art. 12 cit. L. Lombardia; art. 12 cit. L. Sardegna.

¹¹⁹ Art. 20 cit. L. Emilia Romagna; art. 4 cit. L. FVG; art. 6 cit. L. Liguria; art. 3 cit. L. Marche; art. 11 cit. L. Sardegna; art. 17 cit. L. Toscana; art. 22 cit. L.p. TN (n. 5/2007); art. 10 cit. L. VdA n. 30/2007; art. 11 cit. L. Veneto (n. 18/2005).

¹²⁰ Art. 13 cit. L. Lombardia.

¹²¹ Art. 10 cit. L. Veneto (n. 18/2005).

¹²² Art. 7 L.p. TN n. 11/2008.

¹²³ Artt. 12 e 13 L. Piemonte n. 1/2004.

2.7 Immigrazione.

L'intervento legislativo delle Regioni in tema di immigrazione è stato realizzato, negli ultimi anni, attraverso un duplice percorso: da un lato, estendendo ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) molte delle misure socio-assistenziali già operanti a favore dei cittadini italiani¹²⁴; dall'altro, innovativamente, adottando una legislazione *ad hoc* a favore dei gruppi immigrati, tentando di intervenire sulle specifiche cause che si frappongono alla piena integrazione sociale dei relativi appartenenti.

Rispetto a quest'ultima dimensione, gli interventi legislativi regionali sull'accoglienza e l'integrazione degli stranieri si sono andati significativamente intensificando negli ultimi tre anni, parallelamente alla crescita dei flussi migratori verso l'Italia. Talvolta, a fronte di interventi settoriali già esistenti, alcune Regioni sono poi intervenute con leggi generali, meglio funzionali ad assicurare interventi coordinati nel governo di un fenomeno così complesso¹²⁵.

Rispetto alle leggi di carattere generale, a quelle approvate tra il 2004 ed il 2007 dalle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, FVG e Liguria¹²⁶, si sono aggiunte quelle di Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia e Toscana, approvate tra il 2008 ed il 2010¹²⁷. Queste leggi, pur con contenuti differenti, mirano a facilitare l'inserimento degli immigrati attraverso sia la realizzazione di specifiche misure concrete di sostegno (quali l'apprendimento della lingua, l'inserimento lavorativo, il sostegno all'imprenditorialità, le politiche abitative, la mediazione interculturale) sia la promozione di una cultura dell'accoglienza e della lotta contro ogni forma di discriminazione; spesso, come rispetto ad altri sottosettori, per la promozione delle politiche di integrazione e per la vigilanza sul conseguimento degli obiettivi legislativi è stata prevista l'istituzione di appositi organismi, variamente denominati¹²⁸.

Allo stato, nonostante il crescente interesse dimostrato dalle Regioni italiane, alcune fra esse difettano ancora di una legislazione specifica, mentre altre (è il caso del Veneto) si sono limitate ad affrontare lo studio del fenomeno migratorio attraverso la

¹²⁴ Sul punto, v. par. 3.

¹²⁵ È il caso della Toscana che, a fronte di interventi limitati del 2005 (v. l'art. 56 L. n. 41, rubricato «Politiche per gli immigrati», e la L. n. 59, recante norme in materia di politica per la casa a favore dei profughi di cui alla Legge statale n. 137/1952), è organicamente intervenuta sul tema nel 2009 con la L. n. 29.

¹²⁶ V., rispettivamente, L. Abruzzo n. 46/2004 (modificata dalla L. n. 20/2007), L. Emilia-Romagna n. 5/2004, L. FVG n. 5/2005, art. 41 L. Liguria n. 12/2006 e L. Liguria n. 7/2007 (dichiarata costituzionalmente illegittima, rispetto ad alcune sue disposizioni, dalla sent. n. 134/2010 ed in parte modificata dalla L. n. 4/2009).

¹²⁷ V., rispettivamente, L. Calabria n. 18/2009, L. Campania n. 6/2010 (ma v. già art. 35 L. n. 11/2007), L. Lazio n. 10/2008, L. Marche n. 13/2009 (modificata dalla L. n. 28/2009), art. 34 L. Puglia n. 19/2006 e L. Puglia n. 32/2009, L. Toscana n. 29/2009.

¹²⁸ Ad. es.: «Consulta regionale per l'immigrazione» (art. 9 L. Campania n. 6/2010; art. 23 L. Lazio n. 10/2008); la «Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati» (Artt. 6 e 7 L. Emilia-Romagna n. 5/2004); l'«Osservatorio regionale sull'immigrazione» (art. 12 L. Campania n. 6/2010; artt. 3-5, L. Marche n. 13/2009); l'«Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio» (art. 4, L. Puglia n. 32/2009); la «Conferenza sull'immigrazione» (art. 8 L. Marche n. 13/2009).

costituzione di una commissione tecnica¹²⁹. È comunque da pensare che, nei prossimi anni, la legislazione regionale sul tema assumerà un ruolo sempre più decisivo e le scelte di alcune Regioni, soprattutto se passeranno indenni lo scrutinio di costituzionalità, potranno prestarsi a modello per l'azione normativa delle altre, in conformità all'atteggiamento mimetico che, già da prima della riforma del Titolo V Cost., caratterizza la legislazione regionale.

Per quanto incidentalmente, infine, occorre in questa sede dare conto di quegli interventi normativi, in qualche modo speculari a quelli or ora richiamati, attraverso i quali molte Regioni, nel riscoprire e valorizzare le proprie identità, indirizzano forme di tutela a favore dei loro cittadini emigrati all'estero, al fine di assicurare loro assistenza in caso di indigenza o, più spesso, rinsaldare i legami culturali e sociali con la terra d'origine¹³⁰.

2.8 *Detenuti.*

In materia di detenzione non tutte le Regioni sono ad oggi intervenute.

Tra il 2001 e i primi mesi del 2011, eccetto il Molise che ha approvato due leggi¹³¹, peraltro non molto articolate, solo otto Regioni si sono dotate di una apposita legge in materia¹³².

Mentre le Leggi della Campania, dell'Umbria e del Piemonte, con contenuti pressoché identici, provvedono ad istituire un apposito «Garante per le persone sottoposte a misure restrittive», le Leggi dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Lombardia, delle Marche e della Sardegna si presentano più complesse e generali (anche l'Emilia-Romagna, il Lazio e la Sardegna prevedono un «Garante», mentre la Lombardia affida tale funzione al «Difensore civico»). Anche la Legge di riordino dei servizi sociali approvata dalla Puglia istituisce un apposito «Garante»¹³³.

Le Leggi della Campania, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna e della Sardegna non riguardano soltanto i detenuti in senso stretto, ma anche i soggetti presenti nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri.

Alcuni articoli sull'argomento (con indicazione dei criteri che devono indirizzare le diverse iniziative) sono, infine, rintracciabili all'interno di qualche legge di riordino¹³⁴.

Gli obiettivi comuni alle diverse leggi sono quelli di erogare a favore dei detenuti prestazioni inerenti alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e alla reintegrazione sociale nonché all'inserimento nel mondo del lavoro.

¹²⁹ L. Veneto n. 25/2006.

¹³⁰ V., ad es., L. Calabria n. 33/2004, L. Emilia-Romagna n. 3/2006, L. Lazio n. 23/2003, L. Marche n. 19/2004, L. Molise n. 31/2006, L. Veneto n. 2/2003.

¹³¹ L. n. 20/2001 e n. 14/2003.

¹³² L. Campania n. 18/2006, L. Emilia-Romagna n. 3/2008, L. Lazio n. 7/2007, L. Lombardia n. 8/2005, L. Marche n. 28/2008, L. Piemonte n. 38/2009, L. Umbria n. 13/2006 e L. Sardegna n. 7/2011.

¹³³ Art. 31 L. Puglia n. 19/2006.

¹³⁴ Art. 34 L. Campania n. 11/2007; art. 51 L. FVG n. 6/2006; art. 51 L. Piemonte n. 1/2004.

2.9 Disagio sociale.

Negli ultimi anni, e specialmente a partire dal 2005, molte Regioni hanno indirizzato la propria attenzione al disagio sociale, attraverso interventi sia generali che settoriali.

Con riferimento ai primi, l'azione regionale è stata volta al sostegno del reddito, realizzato mediante l'istituzione di un apposito fondo rifinanziabile, di chi versa in situazioni di disagio estremo¹³⁵ o, di recente, di chi è stato coinvolto dalla crisi occupazionale conseguente a quella economica del 2008¹³⁶. Più raramente il sostegno economico è stato indirizzato a favore di categorie specifiche di individui, come nel caso delle vittime dell'usura¹³⁷ o di cittadini illustri in difficoltà economiche¹³⁸. In altri casi, infine, pur rilevando la natura assistenziale delle misure previste, il legislatore regionale ha contestualmente perseguito finalità etiche o di giustizia sociale, per esempio disciplinando la promozione del recupero e della distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale¹³⁹ o, ancora, dettando disposizioni sul riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata¹⁴⁰.

Una seconda serie di leggi, fra loro assai diversificate, sono intervenute rispetto a specifiche situazioni di emergenza, talvolta attraverso atti qualificabili come vere e proprie "leggi provvedimento": è il caso, in particolare, delle leggi regionali a sostegno dei colpiti dal terremoto¹⁴¹, delle vittime delle stragi¹⁴² o, ancora, delle vittime di un crollo di un edificio¹⁴³. Possono ricondursi a questa categoria, pur avendo contenuto generale, anche le leggi in favore delle vittime dei reati, volte a dar loro sostegno materiale e morale¹⁴⁴.

Un ultimo gruppo di leggi, infine, è intervenuto per fronteggiare alcune cause specifiche del disagio sociale, cercando di rimuoverle. Con riferimento alle dipendenze, curiosamente, solo alcune leggi regionali hanno regolato la materia e, fra queste, soltanto una parte¹⁴⁵ hanno affrontato il problema in generale (quindi, sia sul piano della prevenzione che del trattamento), mentre in altri casi l'attenzione è stata rivolta a specifici interventi (ad es., la L. Piemonte n. 6/2002 regola soltanto l'avviamento al lavoro dei tossicodipendenti o alcolodipendenti) o ad ipotesi particolari di dipendenza (ad es., la L. Emilia-Romagna n. 17/2007 disciplina soltanto il contrasto al tabagismo).

¹³⁵ L. Lazio n. 4/2009; L. Campania n. 2/2004; L. Basilicata n. 3/2005; L. Sicilia n. 17/2008; art. 58 L. Toscana n. 41/2005.

¹³⁶ V. L. Piemonte n. 34/2009, istitutiva di un fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni disagiate.

¹³⁷ L. Liguria n. 6/2010.

¹³⁸ L. Calabria n. 16/2009.

¹³⁹ L. Lombardia n. 25/2006; L. Emilia-Romagna n. 12/2007.

¹⁴⁰ LL. Lazio n. 5/2005 e n. 24/2009.

¹⁴¹ LL. Abruzzo n. 15/2009 e n. 33/2010; L. Campania n. 13/2009.

¹⁴² Art. 4 L. Emilia-Romagna n. 20/2005 (ma, anche, i successivi art. 3 L. n. 24/2009 e art. 3 L. n. 14/2010).

¹⁴³ L. Campania n. 10/2010.

¹⁴⁴ V. L. Campania n. 11/2004 e L. Liguria n. 40/2008.

¹⁴⁵ Si segnalano, in particolare, la L.p. BZ n. 3/2006, l'art. 39 L. Liguria n. 12/2006 e l'art. 61 L. Toscana n. 41/2005.

Quanto precede evidenzia come la legislazione regionale in tema di disagio sociale si concentri su interventi di tipo economico-assistenziale, realizzati per fronteggiare le situazioni di povertà estrema. A fonte di ciò, invece, minore interesse sembra essere indirizzato alle specifiche politiche di settore – quali, in primo luogo, il contrasto alle dipendenze –, da realizzare anche attraverso interventi preventivi. Le Regioni, inoltre, sembrano *tout court* trascurare l'incidenza di altre cause di disagio sociale (si pensi, in generale, all'affezione da alcune patologie¹⁴⁶), rispetto alle quali potrebbero svolgere un ruolo promozionale originale, tanto più nell'esercizio delle competenze di cui al novellato art. 117, c. III e, soprattutto, c. IV, Cost.

2.10 Politiche per la casa.

Tra il 2001 e il 2010, in materia di edilizia sociale e di politiche per la casa, sono intervenute con specifiche normative sette Regioni¹⁴⁷ e la Provincia TN¹⁴⁸.

Tali leggi sono, tra l'altro, finalizzate a favorire l'accesso all'acquisto o all'affitto della prima abitazione per particolari categorie di soggetti svantaggiati (famiglie con reddito basso, famiglie numerose, famiglie con disabili, giovani coppie, anziani, cittadini extracomunitari, ragazze madri, etc.). Allo scopo sono previsti vari interventi di natura economica quali mutui o canoni agevolati, investimenti, contributi, finanziamenti, fondi appositi, interventi di edilizia convenzionata e di edilizia sovvenzionata, etc.

In materia si deve peraltro tenere presente che molti interventi sono previsti anche all'interno delle più volte citate leggi organiche in materia di famiglia, le quali prevedono appositi incentivi economici a sostegno dell'acquisto/affitto della prima casa (mutui e prestiti agevolati, prestiti senza interessi, integrazione al canone di locazione, appositi fondi, etc.) con particolare attenzione alle giovani coppie ed alle famiglie disagiate¹⁴⁹.

La Regione Puglia, oltre alla Legge citata, dedica alle politiche abitative gli artt. 29 e 32 della propria Legge di riordino dei servizi sociali¹⁵⁰, ove è previsto che la Regione promuova le politiche abitative a favore di famiglie e nuclei in stato di bisogno.

Può, infine, essere ricordata la più circoscritta L. Toscana n. 59/2005 sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui alla L.n. 137/1952.

¹⁴⁶ Ma, sul punto, v. anche, *supra*, par. 2.4.

¹⁴⁷ L. Calabria n. 36/2008; L. Emilia-Romagna n. 24/2001 e n. 6/2009; L. FVG n. 6/2003; L. Lazio n. 21/2009, L. Molise n. 14/2005, n. 17/2006, n. 9/2007, n. 9/2009 e n. 30/2009; L. Puglia n. 12/2008; L. VdA n. 16/2009, modificativa della L. n. 39/1995.

¹⁴⁸ L.p. n. 15/2005.

¹⁴⁹ L. Calabria n. 1/2004; L. Lazio n. 327/2001; L. Sicilia n. 10/2003 e L. Umbria n. 13/2010. Si segnala anche l'art. 39 L. Emilia-Romagna n. 14/2008, che promuove l'accesso alla locazione e alla proprietà a favore dei giovani con incentivi economici.

¹⁵⁰ L. n. 19/2006.

In conclusione, si può notare come l'attenzione dei legislatori in materia di politiche per la casa sia per lo più diretta verso i nuclei familiari disagiati e verso le giovani coppie con interventi di natura prettamente economica.

3. Individuazione dei destinatari delle politiche sociali tra uniformità e differenziazione.

Nonostante taluni elementi di differenziazione che emergono dall'esame delle leggi che precedono (quanto a utilizzo di leggi generali o di settore, tempi d'intervento, maggiore attenzione verso alcuni specifici settori piuttosto che altri), sul piano strettamente contenutistico molte delle scelte compiute dai legislatori regionali sono assimilabili, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di realizzazione delle politiche sociali.

Il vero elemento di differenziazione potrebbe trasparire dall'individuazione dei destinatari delle misure socio-assistenziali, terreno sul quale le Regioni potrebbero rivendicare un ruolo incisivo sul piano dei diritti, anche in attuazione delle enunciazioni programmatiche che abbondano nei nuovi statuti regionali e rispetto alle quali è nota la posizione della Corte costituzionale circa la relativa inefficacia sul piano normativo.

L'esame della copiosa legislazione regionale sulle politiche sociali preclude una classificazione esaustiva che, per giunta, richiederebbe altresì l'esame della disciplina regolamentare d'attuazione. Ciò nonostante, già l'analisi delle leggi regionali sopra considerate per settori consente di trarre alcune considerazioni di ordine generale sui destinatari delle misure previste.

Una prima distinzione tra i destinatari riguarda la relativa posizione rispetto alla titolarità o meno della condizione di cittadinanza.

A fronte di alcune leggi che rivolgono i propri interventi ai soli «cittadini»¹⁵¹ – espressione quest'ultima che, tuttavia, come avviene per il suo utilizzo nella Costituzione, potrebbe essere interpretata in senso atecnico¹⁵² –, altre individuano quali destinatari coloro che sono presenti nella Regione, indipendentemente dal relativo *status civitatis*¹⁵³.

Spesso, però, l'erogazione della prestazione sociale è subordinata alla residenza anagrafica od allo stabile domicilio nella Regione¹⁵⁴, a volte accompagnata dalla

¹⁵¹ V., ad. es., le già citate LL. veneta e friulana per l'accesso al servizio civile regionale: *supra*, par. 2.6.

¹⁵² Come potrebbe essere, ad es., per le LL. Abruzzo n. 53/2010 e n. 58/2010, la L. Basilicata n. 20/2004, le LL. Calabria n. 16/2009 e n. 11/2010, la L. Campania n. 8/2003, la L. Lazio n. 7/2003 e la L. Molise n. 19/2010.

¹⁵³ V., ad es.: art. 2 L. Liguria 12/2007; art. 2, c. 1, lett. c, L. Marche n. 32/2008; art. 22, c. 2, L. Piemonte n. 1/2004; art. 36 L. Puglia n. 17/2003; art. 3 L. Puglia n. 19/2006; art. 4 L. Sardegna 23/2005; art. 5 L. Toscana n. 41/2005 – che, pur con formule differenti, individuano le categorie di soggetti, comunque presenti nel territorio regionale, destinatarie dei diritti della c.d. “cittadinanza sociale” – o, ancora, art. 1, c. 1, L. Abruzzo n. 40/2005, che utilizza l'espressione «diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini nel rispetto delle culture di appartenenza».

¹⁵⁴ V., ad es.: art. 3, c. 1, L. Abruzzo n. 36/2004; art. 2 L. Abruzzo n. 33/2010; art. 4, c. 2, L. Emilia-Romagna n. 2/2003; art. 3, c. 2, L. Lazio n. 42/2003; art. 10 L. Liguria n. 11/2006; art. 1, c. 3,

continuità di questa condizione da almeno un certo periodo di tempo: ad es., un anno¹⁵⁵, due anni¹⁵⁶, tre anni¹⁵⁷, cinque anni¹⁵⁸; più raramente, il decorso di un certo intervallo di tempo è differenziato in ragione della diversa condizione del destinatario: è il caso della L. Basilicata n. 3/2005 che, pur richiedendo la residenza da non meno di 24 mesi per i cittadini sia comunitari che extracomunitari, per gli individui senza fissa dimora prevede, in alternativa, o il domicilio da almeno 24 mesi o la nascita nella Regione.

A volte, pur senza escludere l'accesso ai servizi sociali ai non residenti, ciò è condizionato o all'esistenza di specifici accordi con altre Regioni¹⁵⁹ o, nel caso di stranieri, all'esistenza di appositi obblighi internazionali¹⁶⁰, ovvero all'indifferibilità dell'intervento assistenziale¹⁶¹. Più raro è il caso in cui le misure di assistenza sociale sono indirizzate anche a chi è soltanto occasionalmente o transitoriamente presente nella Regione¹⁶² o, addirittura, a chi risiede¹⁶³ o ha domicilio altrove¹⁶⁴ o risiede all'estero¹⁶⁵ o, addirittura, a prescindere da qualsivoglia criterio¹⁶⁶.

A fronte del ricordato dato normativo, risulta tuttavia evidente come l'effettiva erogazione dei servizi assistenziali a favore di chi difetta dello *status civitatis* o, comunque, della residenza nella singola Regione, risulti in parte condizionato o dalle apposite disposizioni regolamentari che disciplinano la materia o, finanche, dalle prassi e dai comportamenti delle amministrazioni locali coinvolte. Proprio rispetto a questo profilo, merita di essere segnalato l'art. 4, c. 3, L. Sardegna n. 23/2005 che,

L. Marche n. 9/2003, che richiede la residenza o la dimora in Regione; art. 7 L. Marche n. 15/2005, che, in tema di servizio civile, richiede il domicilio o la dimora nella Regione per i cittadini italiani e la residenza per i cittadini non italiani; art. 1 L. Molise 9/2004; art. 2 L. Molise n. 18/2010; art. 3, c. 4, L. Puglia 2/2010, che richiede, in alternativa, la nascita nella Regione; art. 2, c. 2, L. Piemonte n. 34/2009; art. 5, c. 1, lett. b, L. VdA n. 30/2007.

¹⁵⁵ Art. 1 L. Basilicata n. 33/2008; art. 4, c. 1, L. Umbria n. 25/2007.

¹⁵⁶ Art. 4, c. 2, L. Lazio n. 4/2009.

¹⁵⁷ Art. 3, c. 2, L.p. TN n. 15/2005; art. 6, c. 3, L.p. TN n. 13/2007.

¹⁵⁸ Art. 2 L. Campania n. 2/2004; art. 1, c. 2, L.p. BZ n. 9/2007.

¹⁵⁹ Art. 3, c. 2, L. Calabria n. 23/2003.

¹⁶⁰ V., ad es.: art. 5 L. Basilicata n. 4/2007; art. 3 L. Liguria n. 12/2006; art. 6 L. Lombardia n. 3/2008; art. 36, c. 2 e 3, L. Puglia n. 17/2003; art. 3, c. 4, L.p. TN n. 8/2003.

¹⁶¹ V., ad es.: art. 5 L. Basilicata n. 4/2007; art. 3, c. 3, L. Calabria n. 23/2003; art. 4 L. Campania n. 11/2007; art. 4, c. 3, L. Emilia-Romagna n. 2/2003; art. 6, c. 1, lett. c, L. Lombardia n. 3/2008; art. 3, c. 3, L.p. TN n. 13/2007; art. 36, c. 4, L. Puglia n. 17/2003.

¹⁶² V., ad es.: art. 9, c. 5 *Squater*, L. Piemonte n. 1/2004, come modificata dalla L. n. 16/2006, con riferimento al sostegno alle gestanti; art. 2 L. FVG n. 12/2007; art. 36, c. 4, L. Puglia n. 17/2003; art. 2 L. Umbria n. 26/2009; art. 4, c. 2, L. Sardegna n. 23/2005.

¹⁶³ V. ad. es., art. 6, c. 3, L. Toscana n. 35/2006, rispetto, tuttavia, al particolare tema del servizio civile.

¹⁶⁴ V. art. 5, c. 1, L. Calabria n. 17/2003, sugli invalidi di guerra residenti in Calabria ma temporaneamente domiciliati all'estero.

¹⁶⁵ V. L. Calabria n. 5/2003 a favore dei Calabresi residenti in Argentina; L. Calabria n. 33/2004 per i Calabresi residenti all'estero per motivi di lavoro; L. Emilia-Romagna n. 3/2006 per gli Emiliano-romagnoli, per nascita o residenza, emigrati all'estero; L. Lazio n. 23/2003 per i Laziali, per nascita o residenza, emigrati all'estero; art. 7, c. 3, L. Marche n. 15/2005 sul servizio civile regionale; L. Molise n. 31/2006 per i cittadini di origine molisana residenti all'estero.

¹⁶⁶ V. art. 2 L. Emilia-Romagna n. 20/2003, che riconosce l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, ceti, residenza o cittadinanza.

estensivamente, riconosce a coloro che si trovano nella situazione di «“senza fissa dimora”, ma che abitualmente vivono nel territorio comunale [...] la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale»: questa previsione, allo stato isolata nel panorama legislativo regionale, sembra vincolare gli enti locali coinvolti al riconoscimento di uno *status ad hoc* (in difetto di altri) la cui titolarità consenta comunque l'accesso alla tutela socio-assistenziale. Più diffuse, invece, sono le garanzie previste a favore dei minori, per i quali molte delle leggi esaminate (anche quelle che, in generale, richiedono lo *status* di cittadino o di residente) assicurano comunque l'assistenza sociale, indipendentemente da ogni altra condizione soggettiva¹⁶⁷.

Rispetto al piano dei destinatari non può ad ogni modo trascurarsi come la giurisprudenza costituzionale abbia costantemente affermato l'esistenza «di un nucleo irriducibile» di tutela da assicurare ad ogni individuo in quanto tale, a prescindere dalle condizioni soggettive in cui versa il singolo¹⁶⁸. Pur avendo molte delle decisioni pronunciate sul tema ad oggetto l'assistenza sanitaria (e non, strettamente, quella sociale)¹⁶⁹, pare evidente come alcune forme di assistenza riguardino anch'esse direttamente quel contenuto essenziale di tutela che le Regioni – a pena di incorrere in un'impugnazione delle proprie leggi – non possono in alcun modo limitare: ciò induce a pensare che i margini di differenziazione rimessi alle singole Regioni siano, nella sostanza, assai ristretti e, comunque, suscettibili soltanto di operare *in melius*. Allo stato, tuttavia, non sembra potersi registrare alcuna differenziazione in tal senso degna di nota.

A fronte di leggi generali in tema di servizi sociali (per le quali è possibile individuare nella titolarità della cittadinanza un elemento di differenziazione), non può trascurarsi l'adozione di leggi *ad hoc* per l'integrazione degli immigrati, che hanno per loro natura come destinatari i soli individui privi di cittadinanza. Se, infatti, come si è visto, è diffusa la possibilità di accesso alle prestazioni sociali per coloro che risiedono regolarmente nelle diverse Regioni, vanno segnalati anche gli interventi legislativi mirati alla rimozione delle condizioni socio-economiche che si frappongono all'integrazione sociale degli immigrati¹⁷⁰.

¹⁶⁷ V., ad es., L. Basilicata n. 4/2007; L. Campania n. 17/2006; art. 4 L. Emilia-Romagna n. 2/2203 come modificato da L. 5/2004; art. 7, c. 1, L. FVG n. 20/2005; art. 3 L. Liguria n. 12/2006; art. 1, c. 2, L. Lombardia n. 34/2004 e L. n. 6/2009; art. 22, c. 2, L. Piemonte n. 1/2004.

¹⁶⁸ V., *ex plurimis*, sent. n. 252/2001 e, da ultimo, sent. n. 269/2010 e n. 299/2010.

¹⁶⁹ Ma, sul punto, v. la cit. sent. n. 40/2011, nella quale, come si è anticipato (v., *supra*, par. 1, *sub* nota 9), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma oggetto in ragione di una discriminazione fra destinatari, ritenuta irragionevole, nella fruizione dei servizi sociali; sul punto, si segnala altresì la sent. n. 432/2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, c. 2, L. Lombardia n. 1/2002, «nella parte in cui non include gli stranieri residenti [...] fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili».

¹⁷⁰ V., in particolare: L. Abruzzo, n. 46/2004; L. Puglia n. 32/2009 (in parte dichiarata incostituzionale dalla sent. n. 299/2010) e L. Toscana n. 29/2009 a sostegno dell'integrazione degli immigrati; L. Toscana n. 59/2005 a favore dei profughi; L. Calabria n. 18/2009, a favore di richiedenti asilo e dei rifugiati; L. Campania n. 6/2010; L. Emilia-Romagna n. 5/2004; L. Lazio n. 10/2008; L. Liguria n. 7/2007; L. Marche n. 13/2009, a favore di cittadini extraeuropei, apolidi, richiedenti asilo e rifugiati. Sul tema, diffusamente, v., *supra*, par. 2.7.

Un secondo ambito rispetto al quale potrebbero evincersi elementi di differenziazione con riguardo ai destinatari ha per oggetto le politiche regionali a sostegno della famiglia, con riguardo proprio al significato attribuito a quest'ultima espressione.

Spesso le leggi regionali omettono di riferirsi al matrimonio quale fondamento della famiglia¹⁷¹, dando talvolta rilevanza ad altri elementi “sintomatici” del rapporto – quali i legami di convivenza, solidarietà e mutuo aiuto¹⁷² – o alla convivenza quale presupposto per l'accesso a taluni benefici¹⁷³. Altre Regioni, invece, riconoscono sul piano dell'intervento sociale la sola famiglia fondata sul matrimonio¹⁷⁴ o, comunque, sull'esistenza di vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido¹⁷⁵.

Pur dando talvolta fondamento giuridico a misure assistenziali che prescindono dal vincolo matrimoniale (richiedendo comunque il presupposto della convivenza), le Regioni sembrano quindi aver mantenuto un atteggiamento prudente sul piano dei destinatari (contrariamente a quanto ci si poteva aspettare nella fase iniziale della seconda stagione statutaria), omettendo, soprattutto, di specificare espressamente l'estensione delle misure socio-assistenziali anche alle coppie di fatto formate da individui dello stesso sesso, forse in attesa, sul punto, di un ormai improcrastinabile intervento del legislatore statale.

4. Una nota conclusiva.

Nelle pagine che precedono si è tentato di individuare l'esistenza di elementi di uniformità e di differenziazione nella legislazione regionale rispetto ai singoli sotto-settori dei servizi sociali. A prescindere dalle conclusioni cui si può giungere rispetto a ciascuno di essi, è comunque possibile pervenire, benché in termini generali, ad alcune considerazioni di sintesi.

Il primo rilievo che si può trarre, innanzi tutto, si sostanzia nella limitata originalità delle scelte compiute dalle Regioni. A prescindere dalle diverse sensibilità dei legislatori regionali – che hanno di volta in volta condotto a privilegiare questo o quel settore dell'assistenza sociale –, nessuna delle Regioni italiane sembra aver assunto una posizione fortemente innovativa sul piano dei contenuti delle politiche

¹⁷¹ L. Basilicata n. 3/2005; L. Emilia-Romagna n. 14/2008; art. 43 L. FVG n. 6/2006; L. Liguria n. 6/2009; L. Lombardia n. 34/2004; L. Toscana n. 41/2005.

¹⁷² Art. 1, c. 2, L. Puglia n. 5/2004.

¹⁷³ V., ad es., art. 3, c. 4, L. Liguria n. 12/2006; art. 3, c. 3, L. Sardegna n. 8/2008; art. 2, c. 1, L. Umbria n. 1/2008, che riserva un contributo ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro anche ai conviventi, ma in subordine ad altri familiari e solo ove in rapporto di dipendenza economica con la vittima; art. 3, c. 2, L. Calabria n. 11/2010, che equipara il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio al coniuge.

¹⁷⁴ L. Lazio n. 32/2001.

¹⁷⁵ V. art. 1 L. FVG n. 11/2006 come modificato da L. n. 7/2010; art. 1, c. 1, L. Sicilia n. 10/2003; art. 1, c. 2, L. Umbria n. 13/2010, che, tuttavia, oltre alla famiglia fondata sul coniugio, sostiene anche, in generale, la funzione genitoriale; L. Calabria n. 1/2004, che pur essendo prevalentemente indirizzata alla famiglia fondata sul matrimonio, all'art. 3 riconosce interventi anche a favore di persone sole con figli, delle gestanti sole, del genitore solo con figli minori a carico.

sociali, e ciò nonostante la riforma del Titolo V abbia dischiuso a ciascuna di esse, indiscutibilmente, inediti margini di autonomia.

Questo atteggiamento cauto emerge, in particolare, sul piano dei destinatari. Se, come si è detto, i margini di intervento regionali sembrano essere di tipo esclusivamente migliorativo, nessuna Regione, anche quelle tradizionalmente più innovatrici, sembra aver indagato fino in fondo le potenzialità aperte dalla riforma del Titolo V rispetto a temi di grande attualità, quali, innanzi tutto, i diritti delle coppie di fatto ed il riconoscimento alle stesse dei diritti sociali (ma il problema riguarda anche altri temi oggetto di confronto politico, quali le tematiche della bioetica, estranei a quello ora in esame). Ormai esaurita la seconda stagione statutaria, che aveva condotto a scelte coraggiose da parte di alcune Regioni (poi in parte svuotate della loro portata innovativa dalle note sentt. n. 372, n. 378 e n. 379/2004), le stesse, sul piano legislativo, sembrano dunque mantenere un atteggiamento di prudenza, talvolta attendista, suscettibile forse di evolvere diversamente qualora anche il legislatore statale assumesse, rispetto a talune materie, una posizione di maggiore apertura.

INDICE

LEGISLAZIONE	5
AFFARI ISTITUZIONALI	5
AFFARI GENERALI.....	8
ASSETTO DEL TERRITORIO	11
SVILUPPO ECONOMICO.....	13
SERVIZI SOCIALI.....	15
GIURISPRUDENZA	18
DOTTRINA.....	31
SEGNALAZIONI	44

Riproduzione e diffusione ad uso interno.